

Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) - art. 14 co.3 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
X Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) - art.24 co.3 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
 Verifica di Assoggettabilità alla VIA - art. 19 co.4 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

La Sottoscritta Avv. Giulia Gianni, in qualità di legale rappresentante della Pratulungo Immobiliare S.r.l.

PRESENTA

ai sensi del D. Lgs.152/2006, le seguenti osservazioni al

Piano/Programma, sotto indicato

X Progetto, sotto indicato:

Lavori di ripristino dell'officiosità del fosso di Pratulungo, compresa la manutenzione straordinaria dell'alveo e la costruzione di opportune opere di accumulo e laminazione delle piene

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

X Aspetti di carattere generale (*es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali*)

X Aspetti programmatici (*coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale*)

X Aspetti progettuali (*proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali*)

X Aspetti ambientali (*relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali*)

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

Atmosfera

X Ambiente idrico

X Suolo e sottosuolo

Rumore, vibrazioni, radiazioni

X Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)

X Salute pubblica

X Beni culturali e paesaggio

Monitoraggio ambientale

Altro

TESTO DELL'OSSERVAZIONE.

1. La Pratulungo Immobiliare S.r.l. è proprietaria di un vasto compendio sito in Roma, Viale della Torre

di Pratolungo, composto da aree per ca. 113,64 ha. e dai soprastanti immobili, concesso in affitto per l'esercizio di un'azienda agricola.

2. Con O.P.C.M. n. 3734/09 il Presidente della Regione Lazio è stato nominato Commissario Delegato per il superamento dello stato di emergenza dichiarato con D.P.C.M. del 18.12.08, a seguito degli eventi meteorologici verificatisi nei mesi di novembre e dicembre 2008. Lo stato di emergenza è stato revocato con D.P.C.M. del 16.07.10.

3. Con Disposizione n. 51 del 06.07.12 il Soggetto Attuatore nominato dal Commissario Delegato ha approvato il Progetto Definitivo delle opere di ripristino dell'officiosità del fosso di Pratolungo, in variante al PRG vigente.

4. Il Progetto Definitivo prevedeva la realizzazione sulle aree della Pratolungo Immobiliare di una Diga destinata a regolare le piene del fosso, composta da un argine di terra e da opere accessorie (luci, panconi, sfioratore, vasca di dissipazione, ecc...). La realizzazione dell'intervento comportava a carico dell'azienda: l'esproprio di mq. 15.306,12; l'asservimento di mq. 2.536,87; l'occupazione temporanea di complessivi mq. 37.300,86, a vario titolo (v. Piano Particellare di esproprio). L'opera avrebbe inoltre provocato l'allagamento di circa 65,21 ha. di proprietà della Società, che non risultavano oggetto di asservimento (69,22 ha. se si considera la c.d. piena millenaria). Un'ulteriore superficie corrispondente alla part. n. 12/p sarebbe rimasta interclusa a valle dalla realizzazione della Diga.

5. Nel corso del 2016 la Regione Lazio, subentrata negli interventi emergenziali, ha:

a) approvato il Progetto Esecutivo dell'intervento, contenente notevoli varianti rispetto al Progetto Definitivo, con Determinazione n. G01423 del 22.02.16;

b) apposto il vincolo preordinato ad esproprio sulle aree della Società con Decreto n. G02517 del 17.03.16, in aumento rispetto alle superfici previste dal Progetto Definitivo;

c) disposto con Decreto Dirigenziale n. G07544 del 04.07.16: *i)* l'espropriazione di mq. 22.439,67; *ii)* l'asservimento di mq. 3.522,41; *iii)* l'occupazione temporanea di mq. 33.813,67, tutti di proprietà della Società.

6. Con Sentenza n. 11126 dell'08.11.17 (all. 3) il TAR Lazio ha: *i)* accolto il ricorso della Società, integrato da motivi aggiunti, avverso i provvedimenti suindicati; *ii)* annullato *in toto* il Progetto Definitivo, per mancanza dell'autorizzazione paesaggistica e della VIA statale; *iii)* dichiarato che il Progetto Esecutivo e gli atti della procedura espropriativa sono travolti integralmente dall'annullamento del Progetto Definitivo.

7. Con Sentenza n. 3431 del 07.06.18 (all. 4) il Cons. Stato Sez. IV ha confermato l'annullamento del Progetto Definitivo, del Progetto Esecutivo e della procedura espropriativa.

8. I lavori di realizzazione della Diga si sono arrestati ad una fase del tutto preliminare, poiché non è stato eseguito alcun intervento strutturale e, come riconosciuto nella Sentenza del TAR, l'opera non è

“sostanzialmente neanche iniziata” e “deve ritenersi non più attuale il presupposto dell’urgenza di cui alla O.P.C.M. n. 3734/09”.

9. Negli scorsi mesi la Regione ha presentato al Ministero dell’Ambiente gli elaborati del Progetto Definitivo (risalenti al 2009) ed Esecutivo (risalenti al 2015), corredati dello Studio di Impatto Ambientale (SIA) e della Sintesi non tecnica, per la procedura di VIA ex artt. 23 e ss. D. Lgs. n. 152/06 - T.U. Ambiente. Avverso tali Progetti la Pratomlungo Immobiliare S.r.l. formula le seguenti osservazioni.

10. Impatto sulla popolazione e sulla salute umana.

10.1. La realizzazione dell’opera comporta seri rischi per l’incolumità pubblica, connessi al rischio di collasso della Diga e di tracimazione delle acque.

Secondo il SIA l’intervento sarebbe connotato da una *“evidente semplicità”* e da una *“bassa probabilità in termini di impatti riscontrabili sull’ambiente”* (pag. 66). Per contro, in sede di esame del Progetto Definitivo il MIT - Direzione Generale Dighe ha prescritto di:

- redigere il *“Piano di laminazione”* ed il *“Progetto di gestione dell’invaso”*;
- esaminare le conseguenze delle *“onde di piena artificiali conseguenti ad apertura completa ed istantanea degli organi di scarico manovrabili e ad ipotetico collasso dello sbarramento”* (v. nota n. 942 del 31.01.11).

10.2. Il Progetto sottoposto a VIA non è corredato né del Piano di laminazione, né del Progetto di gestione dell’invaso, né dello Studio delle onde di piena artificiali.

Come evidenziato nel Parere tecnico del Prof. Ing. Sammarco (all. 5), la mancanza di tale Studio appare particolarmente rilevante, atteso che:

- in caso di evento critico, le onde di piena artificiale non saranno mai contenute nell’alveo del fosso a valle della Diga;
- tali fronti d’onda avranno una velocità di propagazione stimabile in via cautelativa intorno ai 14 m/s (50 km/h), senza possibilità di allertare la popolazione ed evacuare le aree antropizzate a valle.

Il Progetto presenta inoltre notevoli incertezze nell’individuazione delle c.d. forzanti idrologiche, in ordine sia alla base dati, sia alle metodologie impiegate; atteso che (v. all. 5):

a) i dati idrologici relativi agli afflussi sono basati su serie storiche aggiornate al 1996; a fronte di un generale incremento della frequenza degli eventi estremi, e della revisione al rialzo da parte delle Autorità di Bacino dei valori di portate caratterizzate da elevati tempi di ritorno;

b) i dati di utilizzo del suolo sono aggiornati al 2008, a fronte di un contesto di sviluppo delle aree drenate fortemente dinamico; con conseguente necessità di riesaminare i parametri impiegati nelle modellazioni idrologiche.

La *“forte incertezza nella stima delle portate di riferimento”* unita al mancato approfondimento dell’impatto delle onde di piena artificiali sulle aree a valle, intensamente antropizzate e molto

vulnerabili, comporta che il *“rischio in caso di default sia quello di “perdita di vite umane”* (all. 5, pag. 4).

10.3. Le soluzioni progettuali risultano inadeguate anche nel c.d. *“Regime Eccezionale”* delle piene, poiché in tal caso *“le portate affluenti eccedenti lo scarico della luce di fondo vengono scaricate attraverso tracimazione dalle soglie libere di sfioro”* e *“può non essere garantito il rilascio complessivo a valle di portate inferiori a 10 mc./s”*, assunto quale valore limite dal Progetto (v. SIA, pag. 28).

Nell'ipotesi *“eccezionale”*, che è in realtà quella per cui l'intervento è progettato, il contenuto dell'invaso si riverserà a valle, *“investendo un'area pari a 104 Ha con trasporto di materiali di ogni genere”* (v. SIA, pag. 67).

Tale evento catastrofico espone la collettività a notevoli rischi per la propria incolumità, dal momento che:

i) l'area di tracimazione è molto estesa (104 ha) e densamente abitata (v. SIA, pag. 24);

ii) l'impatto dell'onda di piena e il materiale trasportato sono imprevedibili;

iii) il Progetto si limita a considerare che *“per salvaguardare l'incolumità e la salute dei cittadini si seguiranno tutte le prescrizioni necessarie e adottate in collaborazione con il Dipartimento per la Protezione Civile”* (v. Relazione Idraulica e Idrologica allegata al Progetto Esecutivo, pag. 47).

10.4. Per quanto esposto, la realizzazione della Diga nell'ambito territoriale in esame comporta rischi elevati per l'incolumità e la salute pubblica ed appare contraria al principio di precauzione (su cui v. all. 3). Si chiede quindi al Ministero dell'Ambiente - Direzione Generale per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali di esprimere un giudizio negativo di compatibilità ambientale sul Progetto.

* * *

11. Le considerazioni che precedono appaiono sufficienti ad impedire l'approvazione dell'opera. Per mero scrupolo, si evidenziano ulteriori impatti significativi sull'ambiente, che inducono a ritenere dannosa la realizzazione della Diga.

12. Impatto su suolo, ambiente idrico e biodiversità - creazione dell'invaso sull'azienda agricola della Pratolungo Immobiliare.

12.1. La realizzazione dell'opera provocherà la creazione di un enorme invaso di circa 104,96 ha., di cui circa 65,21 ha. sulle aree dell'azienda agricola¹, destinato a raccogliere le piene del fosso trattenute dalla Diga, che verranno rilasciate in tempi molto più lunghi di quelli idrologici naturali (v. Planimetria delle aree inondabili, allegata al Progetto Definitivo; Relazione dei Proff. Ingg. Noli e Sammarco, all. 6).

Secondo la Relazione generale del Progetto Esecutivo, l'invaso della Diga ha un *“volume di circa 4,5 milioni di metri cubi”* (pag. 6); di gran lunga superiore al parametro minimo fissato dall'All. II n. 13 al

¹ Se si considera la c.d. piena millenaria, l'invaso è di circa 140,42 ha., di cui circa 69,22 ha. di proprietà della Società (v. all. 6).

T.U. Ambiente per la sottoposizione a VIA statale (impianti “che determinano un volume d'invaso superiore a 1.000.000 m³”).

La realizzazione di tale invaso è del tutto obliterata nel SIA, secondo il quale l'opera, ed i suoi effetti negativi, sono circoscritti al solo manufatto di sbarramento (“l'impatto sulle matrici ambientali di suolo e sottosuolo risulta limitato all'area di cantiere”; “il tratto di fosso interessato dalla realizzazione del manufatto di regolazione vedrà inevitabilmente la sostituzione dell'alveo naturale esistente con il manufatto in calcestruzzo”; pag. 60); mentre “relativamente alle aree destinate a contenere le piene, queste non subiscono alcuna alterazione ovvero modifica d'uso” (pag. 65).

12.2. Va per contro evidenziato che:

a) l'impatto ambientale dell'opera non può essere limitato ai soli manufatti di progetto, ma deve essere necessariamente esteso anche all'invaso. Come chiarito nella Relazione dei Proff. Ingg. Noli e Sammarco, “l'intero invaso e le relative fasce di rispetto, associate ai livelli di massimo invaso di una diga, sono parte integrante dell'opera” (all. 6), poiché ne costituiscono elementi indispensabili dal punto di vista tecnico e funzionale. Sul punto, v. anche l'istruttoria del MIT - Direzione Generale Dighe, che precisa: “lo sbarramento e l'invaso hanno caratteristiche di “grande diga”” (nota n. 14840 del 20.07.15);

b) la creazione dell'invaso comporterà: i) la sommersione periodica del fondo “ogni anno e per intervalli temporali significativi” (all. 6); ii) una grave alterazione ambientale dovuta a fenomeni di ristagno delle acque, saturazione, tossicità ed impoverimento del terreno; iii) distruzione della vegetazione e delle colture presenti, per la scarsa disponibilità di ossigeno e per le fitopatie causate dall'acqua stagnante; iv) impossibilità di programmare le attività agricole, con definitiva compromissione dell'azienda.

Tali effetti negativi e permanenti su suolo, ambiente idrico e biodiversità, che interessano un'area di quasi 100 ha., inducono a ritenere l'opera dannosa dal punto di vista ambientale.

13. Impatto sul paesaggio e sui beni culturali.

13.1. L'ambito interessato è soggetto a numerosi vincoli paesaggistici, per la presenza di beni tutelati ex art. 142 D. Lgs. n. 42/04 (Fosso di Pratolungo, aree boscate, preesistenze archeologiche); di aree dichiarate di notevole interesse pubblico ex art. 136 D. Lgs. n. 42/04 (bellezze panoramiche); e di beni identitari tipizzati dal PTPR (v. Relazione Paesaggistica).

In prossimità della Diga di progetto sorge inoltre una Torre medievale (c.d. Torre o piccolo castello di Pratolungo), di eccezionale rilevanza storico-monumentale; al di sotto della quale si trova un'antica cavità affrescata di epoca romana, che è stata tombata con getti di calcestruzzo nel corso dei lavori preliminari relativi al Progetto annullato dal G.A.. Durante gli scavi di fondazione della Diga risulta inoltre che siano stati rinvenuti ulteriori reperti archeologici (antico fontanile).

13.2. Il SIA dà atto di “*valori panoramici di indiscutibile rilievo per la vastità e profondità delle vedute*” (pag. 56); e tuttavia ritiene che:

a) l’impatto dell’opera sui beni vincolati sarà contenuto; gli argini di progetto assumeranno addirittura “*valenza paesaggistica di rilievi collinari*”, tanto da essere percepiti come “*ulteriori rilevanti elementi paesaggistici*” (pag. 63);

b) l’intervento rientrerebbe tra quelli di adeguamento delle infrastrutture esistenti, ammessi in deroga alla zonizzazione del PTP e del PTPR dall’art. 18 ter l. reg. n. 24/98, come riportato nel parere regionale n. 276144/11.

13.3. Al riguardo, si osserva che:

- il Progetto comporta il completo stravolgimento dell’ambito interessato, con la realizzazione di: una diga in terra lunga 400 m. con coronamento a quota 33 m.; un’opera di regolazione in calcestruzzo, composta da vasca di dissipazione, “*luci*”, panconi, muri laterali ed opere accessorie, ecc... Tali interventi altereranno irreversibilmente il corso d’acqua e gli altri beni vincolati, creando un invaso di 4,5 milioni di metri cubi. Il solo impatto visivo della Diga sarà devastante (v. il render finale riportato nell’elaborato “*Interventi di progetto su ortofoto e renders*”, allegato al Progetto Esecutivo);

- il parere regionale n. 276144/11 è stato annullato dal G.A., che ha ritenuto erroneo il riferimento ivi contenuto all’art. 18 ter l. reg. n. 24/98 (v. all. 3, pag. 19).

Tali ulteriori effetti negativi confermano la necessità di riconsiderare la realizzazione dell’opera.

14. Alternative progettuali.

14.1. Secondo il SIA l’unica alternativa progettuale alla Diga sarebbe l’alternativa zero, cioè “*la non realizzazione dell’opera*” (pag. 35), che risulterebbe però peggiorativa, perché non consentirebbe il corretto deflusso delle piene.

14.2. L’alternativa zero appare invece preferibile, dal momento che, come sopra esposto, il Progetto comporta seri rischi per l’incolumità umana, nel caso non improbabile di tracimazione o di collasso della Diga; maggiori di quelli derivanti dal deflusso naturale delle acque in assenza dello sbarramento.

Si aggiunga che l’opera in esame: *i)* ha un impatto negativo su numerose risorse ambientali; *ii)* è destinata a far fronte ad eventi eccezionali, quali quelli del 2008, e non alle piene e precipitazioni ordinarie; *iii)* ha un costo esorbitante per le finanze pubbliche (€ 7.539.067,81, v. SIA, pag. 3); *iv)* comporta la distruzione dell’azienda agricola della Società; *v)* limita i pregiudizi indennizzabili alle sole aree interessate dalla Diga, trascurando le aree interne all’invaso.

14.3. In conformità alla disciplina in materia di VIA (art. 22 T.U. Ambiente) va quindi esaminata la possibilità di realizzare interventi alternativi a quello progettato, che garantiscano la sicurezza idraulica dell’ambito interessato, siano meno dannosi per l’ambiente e meno costosi per la P.A. e non incidano sui beni della Società; quali ad es.:

a) la realizzazione di un nuovo impianto idrovoro o il potenziamento di quello esistente a valle di Via di S. Alessandro (v. SIA, pag. 1), per immettere le piene del fosso nel fiume Aniene;

b) l'allargamento dell'alveo del fosso a valle di Via di S. Alessandro, come già avvenuto per il tratto a monte (v. SIA, pag. 51), per consentire il transito di portate di deflusso superiori a quelle attuali;

c) l'adeguamento del sistema fognario degli insediamenti a valle, sorti in parte abusivamente, per consentire lo smaltimento delle acque in caso di piena.

15. Per quanto esposto, la Società chiede al Ministero dell'Ambiente - Direzione Generale per le Valutazioni e Autorizzazioni ambientali di esprimere un giudizio negativo di compatibilità ambientale sul Progetto in esame.

* * *

La Sottoscritta dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso di validità

Allegato 3 - Sentenza TAR Lazio n. 11126/17

Allegato 4 - Sentenza Cons Stato n. 3431/18

Allegato 5 - Parere tecnico del Prof. Ing. Sammarco


Allegato 6 - Relazione dei Proff. Ing. Noli e Sammarco

Roma, 22.02.19

La dichiarante

Avv. Giulia Gianni n.q.


Pratolungo Immobiliare S.r.l.



Publicato il 08/11/2017

N.11126 /2017 REG.PROV.COLL.

N. 11153/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11153 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Pratolungo Immobiliare S.r.l. e L e F Gianni S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentate e difese dagli avv.ti Giovanni Valeri e Francesco Sementilli, con domicilio eletto presso lo studio Valeri in Roma, viale G. Mazzini, 11;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Autorità di Bacino del Fiume Tevere, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Regione Lazio, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa per legge dall'avv. Elena Prezioso, domiciliata

Roma Capitale, in persona del Sindaco in carica, rappresentata e difesa per legge dall'avv. Domenico Rossi, domiciliata

Commissario Delegato ex O.P.C.M. 3734/09, non costituito in giudizio;

nei confronti di

Acea ATO 2 S.p.a., non costituita in giudizio;

Impresa Costruzioni Stradali e Consolidamenti S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Lilli e Fabio Massimo Pellicano, con domicilio eletto presso lo studio Lilli in Roma, via di Val Fiorita, 90;

per l'annullamento

con ricorso introduttivo:

- della Disposizione n. 51 del 6 luglio 2012, con cui il soggetto Attuatore nominato dal Presidente della Regione Lazio, nella qualità di Commissario Delegato ex O.P.C.M. n. 3734/09, ha approvato il progetto definitivo degli interventi di ripristino dell'ufficiosità del fosso di Pratolungo e la relativa variante al PRG vigente;

- di tutti gli atti presupposti tra cui i verbali e gli atti della conferenza di servizi per l'approvazione del progetto definitivo;

con primi motivi aggiunti:

- dell'Ordinanza n. 125 del 21 novembre 2013, con cui il Capo del Dipartimento della Protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha dettato disposizioni "per favorire e regolare il subentro della Regione Lazio nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eccezionali eventi meteorologici di novembre e dicembre 2008";

- degli atti presupposti ivi elencati;

con secondi motivi aggiunti:

- della determinazione n. G01423 del 22 febbraio 2016, con cui il Direttore della Direzione Infrastrutture e Politiche Abitative della Regione Lazio ha approvato il progetto esecutivo dei lavori;

- del decreto dello stesso Direttore n. G02517 del 17 marzo 2016 con cui è stato

apposto il vincolo preordinato all'esproprio ed è stato disposto l'asservimento e l'occupazione temporanea delle aree della Pratolungo;

- del progetto esecutivo;
- di tutti gli atti presupposti ivi elencati;

con terzi motivi aggiunti:

- del Decreto Dirigenziale n. G07544 del 4 luglio 2016, con cui il Direttore della Direzione Infrastrutture e Politiche Abitative della Regione Lazio ha disposto l'esproprio, l'asservimento permanente e l'occupazione temporanea di aree della Pratolungo Immobiliare, per la realizzazione dei lavori di ripristino dell'efficienza idraulica del Fosso di Pratolungo (II Lotto), con allegato "Piano particellare di esproprio descrittivo";
- del verbale di immissione nel possesso delle aree e di redazione dello stato di consistenza del 4 agosto 2016;
- degli atti presupposti ivi elencati.

Visti il ricorso, i tre motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'Autorità di Bacino del Fiume Tevere, della Regione Lazio, di Roma Capitale e di Costruzioni Stradali & Consolidamenti S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice la dott.ssa Laura Marzano;

Uditi, nell'udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2017, i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato il 14 novembre 2013 e depositato il successivo 22

novembre la società Pratulungo Immobiliare S.r.l. e la società L. e F. Gianni S.r.l. hanno impugnato la Disposizione n. 51 del 6 luglio 2012, con cui il soggetto Attuatore nominato dal Presidente della Regione Lazio, nella qualità di Commissario Delegato ex O.P.C.M. n. 3734/09, ha approvato il progetto definitivo degli interventi di ripristino dell'officiosità del fosso di Pratulungo e la relativa variante al PRG vigente, nonché tutti gli atti presupposti tra cui i verbali e gli atti della conferenza di servizi per l'approvazione del progetto definitivo, come elencati in ricorso.

Le ricorrenti agiscono in qualità, rispettivamente, di proprietaria e di affittuaria per l'esercizio di un'azienda agricola di un compendio immobiliare sito in Roma, Viale Torre di Pratulungo e composto da aree per circa 125 ha e dai soprastanti immobili: compendio interessato dall'intervento di cui al progetto definitivo impugnato.

Si sono costituiti in giudizio: Roma Capitale la quale ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva; la Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha sostenuto la correttezza dell'*iter* procedimentale seguito; l'Impresa Costruzioni Stradali & Consolidamenti S.r.l., aggiudicataria dell'appalto di lavori "di ripristino dell'officiosità del Fosso di Pratulungo, compresa la manutenzione straordinaria dell'alveo e la costituzione di opportune opere di accumulo e laminazione delle piene II lotto", la quale ha evidenziato una possibile tardività del ricorso; la Regione Lazio che ha solo depositato documentazione.

Con ordinanza n. 4747 del 5 dicembre 2013 la Sez. Prima, all'epoca competente per materia, ha respinto l'istanza cautelare avendo ravvisato, oltre possibili profili di tardività, l'assenza di *fumus boni juris* e di *periculum in mora*.

Tale impostazione è stata condivisa dalla Sez. IV del Consiglio di Stato che, con ordinanza n. 778 del 19 febbraio 2014, esclusa la tardività del ricorso, lo ha ritenuto comunque, in sede di cognizione sommaria, non assistito da *fumus* né da *periculum*.

Nelle more, in data 31 gennaio 2014, la parte ricorrente ha notificato un primo ricorso per motivi aggiunti, con cui ha impugnato l'Ordinanza n. 125 del 21 novembre 2013, con cui, essendo stato dichiarato cessato lo stato di emergenza con

D.P.C.M. del 16 luglio 2010, il Capo del Dipartimento della Protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha dettato disposizioni "per favorire e regolare il subentro della Regione Lazio nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eccezionali eventi meteorologici di novembre e dicembre 2008", unitamente agli atti presupposti ivi elencati.

In data 13 giugno 2016 la parte ricorrente ha notificato un secondo atto di motivi aggiunti con cui ha impugnato la determinazione n. G01423 del 22 febbraio 2016, con cui il Direttore della Direzione Infrastrutture e Politiche Abitative della Regione Lazio ha approvato il progetto esecutivo dei lavori, il successivo decreto dello stesso Direttore n. G02517 del 17 marzo 2016, con cui è stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio e sono stati disposti l'asservimento e l'occupazione temporanea delle aree della Pratolungo, nonché tutti gli atti presupposti ivi elencati.

Con ulteriori motivi aggiunti, notificati il 15 settembre 2016, la parte ricorrente ha impugnato il Decreto Dirigenziale n. G07544 del 4 luglio 2016, con cui il Direttore della Direzione Infrastrutture e Politiche Abitative della Regione Lazio ha disposto l'esproprio, l'asservimento permanente e l'occupazione temporanea di aree della Pratolungo Immobiliare, per la realizzazione dei lavori di ripristino dell'efficienza idraulica del Fosso di Pratolungo (II Lotto), con allegato "Piano particellare di esproprio descrittivo" e il verbale di immissione nel possesso delle aree e di redazione dello stato di consistenza del 4 agosto 2016, nonché gli atti presupposti ivi elencati.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con memoria depositata in data 8 settembre 2016, hanno rappresentato che, essendo cessato lo stato di emergenza ed essendo chiusa la gestione commissariale, tutti i rapporti giuridici pendenti si sono trasferiti in capo alla Regione Lazio, sicché sarebbe venuta meno la loro legittimazione passiva.

In vista della trattazione del merito le parti hanno svolto le rispettive difese conclusive.

In particolare, la Regione Lazio e l'impresa aggiudicataria dei lavori hanno insistito sulla tardività del ricorso, oltre a dedurre l'infondatezza; viceversa la ricorrente ha contestato vi siano profili di tardività ed ha insistito nelle proprie richieste.

All'udienza pubblica del 10 ottobre 2017, sentiti i difensori presenti che hanno illustrato le rispettive tesi difensive, la causa è stata trattenuta in decisione.

2. La parte ricorrente espone i fatti di causa come segue.

La Pratulungo Immobiliare S.r.l. è proprietaria di un compendio sito in Roma, Viale Torre di Pratulungo, composto da aree per circa 125 ha - distinte in catasto al foglio 291, partt. nn. 36 e 1120/p; al foglio 292, partt. nn. 23 e 24; al foglio 293, partt. nn. 1, 796, 2, 5 443, 447, 467, 922, 920, 923, 12, 955, 954, 809, 956, 55, 957, 792, 6, 960, 450, 451, 38; al foglio 294 part. n. 1 - e dai soprastanti immobili.

Detto compendio è affittato alla L. e F. Gianni S.r.l., per l'esercizio di un'azienda agricola (doc. 1 del fascicolo di parte ricorrente).

Con O.P.C.M. del 16 gennaio 2009 n. 3734 (doc. 2 id.), a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza con D.P.C.M. del 18 dicembre 2008, il Presidente della Regione Lazio è stato nominato, per l'ambito territoriale di competenza, Commissario Delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici del novembre e dicembre 2008.

Con nota n. 1897 del 22 aprile 2010 (doc. 3 id.), l'Ufficio del Commissario Delegato ha comunicato alla Pratulungo Immobiliare S.r.l., ai sensi degli artt. 11 e 16 T.U. Espropri, l'avvio del procedimento volto all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio su parte delle aree di proprietà, nonché alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere da realizzare, consistenti negli interventi di ripristino dell'officiosità del fosso di Pratulungo (messa in sicurezza dell'alveo e costituzione di opere di accumulo e laminazione delle piene – II Lotto).

In data 25 maggio 2010 la Pratulungo e la L. e F. Gianni hanno presentato

osservazioni (doc. 4 id.), contestando la scelta dell'Amministrazione di sottoporre ad esproprio mq. 14.272, affittati all'azienda agricola, per la realizzazione di una diga comportante l'allagamento dell'intero bacino del fosso, di estensione superiore a 50 ha.

A tali osservazioni non ha fatto seguito alcuna controdeduzione da parte del Commissario Delegato.

Con Disposizione n. 52 del 2 agosto 2013 (doc. 5 id.), trasmessa alla Pratulungo con nota n. 217/13 ricevuta il 5 settembre 2013 (cfr. doc. 5 cit.), il Soggetto Attuatore nominato dal Commissario Delegato (Dott. Luca Fegatelli, all'epoca Direttore della Direzione Regionale Protezione Civile) ha autorizzato l'accesso, sulle aree della società, dei tecnici incaricati delle indagini necessarie per la progettazione esecutiva degli interventi.

Da tale nota la Pratulungo ha appreso che, con Disposizione n. 51 del 6 luglio 2012, lo stesso Soggetto Attuatore aveva approvato il progetto definitivo delle opere di ripristino dell'officiosità del fosso di Pratulungo.

Eseguito l'accesso agli atti in data 30 settembre 2013 presso la Regione Lazio (docc. 6 e 7 id.), la Pratulungo ha acquisito, in data 23 ottobre 2013, copia del progetto definitivo dell'intervento e, in data 6 novembre 2013, copia della Disposizione n. 51/12 (doc. cit.) e di altri atti relativi all'*iter* di approvazione del progetto (doc. 9 id.).

Dall'esame della documentazione acquisita la società apprendeva che l'Ufficio del Commissario Delegato aveva convocato nel 2010 una conferenza di servizi, nel corso della quale erano stati acquisiti i pareri favorevoli, con prescrizioni di varie amministrazioni coinvolte (docc. 10-16 id.).

Apprendeva inoltre che, con verbale del 14 settembre 2011 (doc. 17 id.), il Responsabile del Procedimento aveva dichiarato positivamente conclusa la Conferenza di Servizi e aveva approvato il progetto definitivo dell'intervento, dichiarato di pubblica utilità; progetto che, successivamente veniva formalmente

approvato con la Disposizione n. 51/12 (doc. 8 id.), con conseguente approvazione della variante al PRG di Roma Capitale, con cui una parte dell'area di Pratolungo mutava destinazione da Agro Romano (artt. 74 e ss. NTA PRG) a Infrastrutture Tecnologiche (art. 102 e ss. NTA PRG).

Il progetto approvato (doc. 18 id. recante stralcio) prevede la realizzazione, sulle aree della Pratolungo (aree a valle), di una diga composta da un argine di terra e da opere accessorie (luci, panconi, sfioratore, vasca di dissipazione, ecc.), destinata a regolare il flusso delle piene del fosso di Pratolungo (doc. 18 - Relazione Generale), nonché la realizzazione su aree di terzi (aree a monte) di un'ulteriore barriera, a protezione di casali rurali.

La realizzazione dell'intervento comporta l'esproprio, l'asservimento e l'occupazione temporanea gran parte delle aree affittate all'azienda agricola (doc. 18 - Piano Particellare di esproprio).

3. Dall'esame del progetto la parte ricorrente ricava anche che, a seguito della realizzazione delle suddette opere, le aree interessate dai futuri allagamenti che si verificheranno in occasione delle piene del fosso di Pratolungo sarebbero in realtà pari a mq. 588.171,98 (al netto della suindicata porzione che verrà espropriata), oltre a mq. 86.064,90 che resterebbero interclusi a valle - tra la diga e la Via S. Alessandro - dalla realizzazione dell'argine.

Secondo le ricorrenti gli interventi in discorso rischiano di comportare la definitiva compromissione di gran parte delle aree della Pratolungo e dell'azienda agricola ivi insediata.

Pertanto, premessi cenni sulla giurisdizione del G.A., le ricorrenti hanno impugnato gli atti in rubrica censurandoli per i sette motivi di seguito sintetizzati.

1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 5 L. 225/92, del D.P.C.M. 16 luglio 2010, degli artt. 7 O.P.C.M. n. 3891/10, 12 O.P.C.M. n. 3916/10 e 9 O.P.C.M. n. 4004/12; incompetenza; difetto di potere.

Con D.P.C.M. del 16 luglio 2010 (doc. 19 id.), lo stato di emergenza è stato revocato con effetto immediato, atteso che "sono venute meno le ragioni che

avevano giustificato la dichiarazione dello stato di emergenza” ed è stata ravvisata "la necessità che si proceda al completamento degli interventi in corso di ultimazione mediante l'utilizzo degli strumenti previsti dalla normativa “a regime””; inoltre a seguito della cennata revoca, con O.P.C.M. del 4 agosto 2010 n. 3891, il Commissario Delegato è stato autorizzato a proseguire e completare le iniziative già programmate, "in regime ordinario ed in termini di somma urgenza", entro il 31 dicembre 2010, termine successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2012 (art. 7 O.P.C.M. n. 3891/10, art. 12 O.P.C.M. n. 3916/10, art. 9 O.P.C.M. n. 4004/12 - doc. 20 id.).

Secondo la parte ricorrente, poiché a partire dal 16 luglio 2010 il Commissario Delegato ed il Soggetto Attuatore avrebbero perso i poteri eccezionali previsti dall'O.P.C.M. n. 3734/09, essendo stati autorizzati a proseguire e completare, in regime ordinario, unicamente l'*iter* degli interventi emergenziali già programmati, (peraltro a partire dall'1 gennaio 2013 l'Ufficio emergenziale è decaduto di diritto - art. 9 O.P.C.M. n. 4004/12), i provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi sia perché gli unici interventi emergenziali che potevano legittimamente proseguirsi sarebbero stati solo quelli in avanzata fase di esecuzione, sia perché cessati i poteri *extra ordinem*, l'approvazione del progetto definitivo, in variante allo strumento urbanistico, sarebbe dovuta avvenire secondo il regime ordinario.

2) In subordine, violazione e falsa applicazione dell'art. 5 O.P.C.M. n. 3734/09 e del Decreto del Commissario Delegato 20 maggio 2010 n. 132; incompetenza.

Anche ipotizzando la persistenza dei poteri *extra ordinem* oltre la data del 16 luglio 2010, l'atto di approvazione del progetto definitivo sarebbe illegittimo anche perché il Soggetto Attuatore avrebbe agito in carenza di potere.

3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 146, 147 e 26 D.Lgs. 42/04, dell'art. 18 *ter* L.R. 24/98 e dell'art. 3 L. 241/90; contraddittorietà.

Nonostante il progetto definitivo approvato incida su un vasto ambito, soggetto a numerosi vincoli paesistici, non è stata acquisita l'autorizzazione paesaggistica

essendosi limitata la Regione Lazio - Area Urbanistica e copianificazione, ad esprimere un mero parere favorevole, peraltro immotivato (doc. 12 id.).

4) Violazione degli artt. 7 e 20 D.Lgs. 152/06 e dell'art. 3 L. 241/90; contraddittorietà.

Il progetto, poiché riguardante una diga di altezza superiore a 15 mt, secondo l'art. 7 D.Lgs. 152/06 si sarebbe dovuto sottoporre a V.I.A. in sede statale, per la quale è competente il Ministero dell'Ambiente, rientrando tra i progetti di cui all'Allegato II del T.U..

In subordine, anche a voler ritenere che l'impatto ambientale dell'opera dovesse essere valutato dalla Regione, anziché dallo Stato, sarebbe comunque illegittima e immotivata la scelta (doc. 10) di sottoporre il progetto a semplice verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 20 T.U. Ambiente.

5) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 L. 241/90, degli artt. 42, 44 T.U. Espropri e degli artt. 41, 42 e 97 cost..

Considerato che la realizzazione degli interventi comporta la creazione di un grande vaso destinato ad essere sommerso dall'acqua in occasione delle piene del fosso di Pratolungo, l'amministrazione avrebbe dovuto operare un bilanciamento tra gli interessi pubblici e privati coinvolti, garantendo la sicurezza idrogeologica e, al contempo, evitando il definitivo sacrificio dell'azienda agricola; né peraltro l'amministrazione ha previsto alcun asservimento e indennizzo a favore delle ricorrenti.

6) Violazione degli artt. 1 e 3 L. 241/90 e 97 cost.; eccesso di potere per illogicità.

Il progetto definitivo approvato avrebbe un costo esorbitante che sarebbe del tutto sproporzionato ed ingiustificato rispetto alla utilità ritraibile, che sarebbe non risolutiva.

7) Violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 16 e 17 DPR n. 327/01, dell'art. 3 L. 241/90 e dell'art. 6 O.P.C.M. n. 3734/09.

Gli atti impugnati sarebbero illegittimi anche per violazione delle garanzie procedurali previste dal T.U. Espropri; infatti l'amministrazione non ha

controdedotto alle osservazioni delle ricorrenti pronunciandosi con atto motivato, come previsto dagli artt. 11 e 16 T.U. Espropri.

Inoltre l'amministrazione non ha dato tempestiva notizia dell'approvazione del progetto, in violazione dell'art. 17 comma 2 T.U. Espropri, lasciando che le ricorrenti ne venissero a conoscenza oltre un anno dopo, a mezzo della nota n. 217/13.

4. Con i primi motivi aggiunti la parte ricorrente ha impugnato l'Ordinanza n. 125 del 21 novembre 2013 (doc. 27 id.), con cui il Capo del Dipartimento della Protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha dettato disposizioni "per favorire e regolare il subentro della Regione Lazio nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eccezionali eventi meteorologici di novembre e dicembre 2008", unitamente agli atti presupposti ivi elencati.

La ricorrente ha utilizzato la numerazione dei motivi in forma consecutiva a quella del ricorso.

8) Violazione e falsa applicazione dell'art. 5 L. 225/92 e dell'art. 3 L. 100/12, del D.P.C.M. del 16 luglio 2010, degli artt. 7 O.P.C.M. n. 3891/10, 12 O.P.C.M. n. 3916/10 e 9 O.P.C.M. n. 4004/12, dell'art. 3 L. 241/90; incompetenza.

L'ordinanza n. 125/13, con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, ha individuato la Regione Lazio quale Amministrazione competente in via ordinaria al completamento degli interventi emergenziali ex O.P.C.M. n. 3734/09, richiama l'art. 3, comma 2, D.L. n. 59/12 e l'art. 5, commi 4 *ter* e 4 *quater*, della L. 225/95, norme che dispongono per il caso in cui la gestione commissariale sia ancora operante; viceversa, nel caso di specie, tali norme non sarebbero applicabili poiché alla data di entrata in vigore delle stesse (17 maggio 2012), il regime emergenziale era da tempo cessato.

5. Con i secondi motivi aggiunti la parte ricorrente ha impugnato: la

determinazione n. G01423 del 22 febbraio 2016, con cui il Direttore della Direzione Infrastrutture e Politiche Abitative della Regione Lazio ha approvato il progetto esecutivo dei lavori, il successivo decreto dello stesso Direttore n. G02517 del 17 marzo 2016 con cui è stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio ed è stato disposto l'asservimento e l'occupazione temporanea delle aree della Pratulungo.

La parte ricorrente descrive come segue gli ulteriori atti del procedimento.

Con Ordinanza n. 153/14 (doc. 29 id.) il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha individuato la Direzione Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative della Regione Lazio quale soggetto responsabile del completamento degli interventi emergenziali ex O.P.C.M. n. 3734/09 e con la successiva Ordinanza n. 248/15 (doc. 30 id.) è stata prorogata sino al 2 aprile 2016 la contabilità speciale n. 5256 relativa ai cennati interventi, per "l'espletamento delle attività solutorie di competenza".

Con nota del 3 agosto 2015 (doc. 31 id.) l'Area Lavori Pubblici regionale ha comunicato l'avvio del procedimento volto all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio su aree della Pratulungo Immobiliare S.r.l., interessate dal progetto esecutivo dei lavori di ripristino dell'officiosità idraulica del fosso di Pratulungo (II Lotto).

In data 10 settembre 2015 (doc. 32 id.) la Pratulungo ha presentato osservazioni.

Con note n. 171283/03/51 e n. 171316/03/51 dell'1 aprile 2016 (doc. 33 id.), l'Area Lavori Pubblici ha trasmesso: la Determinazione n. 601423 del 22 febbraio 2016 (doc. 34 id.), con cui, all'esito della fase istruttoria e di una nuova Conferenza di Servizi, il Direttore della Direz. Reg. Infrastrutture e Politiche Abitative ha approvato il progetto esecutivo dell'intervento, contenente notevoli varianti rispetto al progetto definitivo approvato nel 2012 (docc. 8 e 18 id.); il Decreto Dirigenziale n. G02517 del 17 marzo 2016 (doc. 35 id.), con cui il Direttore ha rigettato le osservazioni della Pratulungo ed ha apposto il vincolo preordinato all'esproprio disponendo l'asservimento e l'occupazione temporanea delle aree della Società.

Tanto esposto la parte ricorrente osserva che il progetto esecutivo approvato

comporta la creazione di un grande invaso, chiuso a valle dalla diga localizzata sulle aree della Società e destinato ad essere sommerso dalle piene del fosso di Pratolungo; mentre non prevede più la costruzione della barriera a monte, in prossimità del Casale Bonanni, prevista nel progetto definitivo.

L'opera provocherà inoltre l'allagamento di circa 65,21 ha di proprietà della Società (69,22 ha se si considera [a c.d. piena millenaria], che non risultano oggetto di asservimento nel progetto approvato; ulteriori mq. 86.065 circa (corrispondenti alla part. n. 12/p) resteranno interclusi dalla realizzazione dell'argine a valle, divenendo inservibili per l'azienda.

5.1. Per queste ragioni la parte ricorrente ha impugnato gli epigrafati atti censurandoli per i motivi seguenti.

9) Illegittimità derivata.

10) Violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 13 T.U. Espropri e dell'art. 13 L. 2359/1865, dell'art. 6 O.P.C.M. n. 3734/09 e dell'art. 3 L. 241/90.

Gli atti impugnati non contengono alcuna dichiarazione di pubblica utilità dell'opera; né tale dichiarazione può essere implicita ex art. 12 comma 1 T.U., trattandosi del progetto esecutivo e non del definitivo.

Non risulta che il progetto approvato indichi i termini per l'avvio e il compimento dei lavori e delle espropriazioni, in violazione dell'art. 13 L. 2359/1865 e dell'art. 13 T.U. Espropri.

11) Violazione e falsa applicazione dell'art. 10 T.U. Espropri e degli artt. 3 e 14 ter L. 241/90, dell'O.P.C.M. n. 3734/09.

La Determinazione G01423/16 ed il Decreto G02517/16 (docc. 34 e 35) sarebbero stati emessi da organo incompetente in quanto la competenza ad approvare il progetto esecutivo e ad apporre i vincoli conseguenti spetta alla Giunta regionale e non al Dirigente dell'Area Lavori Pubblici.

Né sarebbe sostenibile che il Dirigente regionale si sia limitato a recepire e formalizzare (doc. 35, pag. 7) le decisioni assunte dalla Conferenza di Servizi del 9

dicembre 2015.

Né tanto meno potrebbe ritenersi ancora applicabile la disciplina *extra ordinem* contenuta nell'OPCM n. 3734/09, atteso che il regime emergenziale era cessato il 31 dicembre 2012 (art. 9 O.P.C.M. n. 4004/12) e in ogni caso, in base all'art. 5 OPCM n. 3734/09, l'approvazione dei progetti spetta al Commissario Delegato e non al Dirigente.

12) Violazione degli artt. 76, 93 e 132 D. Lgs. 163/06, 10 e 12 DPR 327/01 e 3 L. 241/90.

Il progetto esecutivo deve essere redatto in conformità al progetto definitivo (art. 93 D. Lgs. n. 163/06) e non può comportare l'apposizione di nuovi vincoli espropriativi ex art. 10 DPR n. 327/01.

13) In subordine, violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 14 e ss. L. 241/90, degli artt. 7 e ss. L. 1150/42, dell'art 66 *bis* L.R. 38/99, dell'art. 19 T.U. Espropri e dell'art. 89 T.U. Edilizia, degli artt. 142, 146 e 147 D.Lgs. n. 42/04, degli artt. 7, 11, 12, 19 e 20 D.Lgs. n. 152/06.

Anche qualora si ritenessero ammissibili le varianti introdotte con il progetto esecutivo, le stesse si sarebbero dovute sottoporre all'esame di tutte le P.A. preposte al governo del territorio ed alla tutela dei vincoli gravanti sull'area interessata, in parte già coinvolte nella Conferenza di Servizi relativa al progetto definitivo.

14) Violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 42 e 44 DPR 327/01 e dell'art. 31 L. 241/90.

Il Decreto n. 002517/16 (doc. 35) sarebbe illegittimo anche perché non prevede alcun indennizzo a favore delle società ricorrenti né per le aree che risultano di fatto assoggettate ad una servitù di allagamento.

Le motivazioni addotte dalla Regione (doc. 35, pagg. 7 e 8) per respingere le osservazioni della Pratolungo Immobiliare (doc. 32), sarebbero erranee.

6. Con i terzi motivi aggiunti la parte ricorrente descrive come segue gli accadimenti successivi, conosciuti gli atti a seguito di accesso.

Con Decreto Dirigenziale n. G07544 del 4 luglio 2016 (doc. 49 id.) il Direttore

della Direzione Infrastrutture e Politiche Abitative della Regione ha disposto in via definitiva, e previa determinazione urgente dell'indennità provvisoria (art. 22 T.U. Espropri): l'espropriazione di mq. 22.439,67; l'asservimento di mq. 3.522,41; e l'occupazione temporanea a vario titolo di mq. 33.813,67, tutti di proprietà della Pratulungo Immobiliare e concessi in affitto alla L. e F. Gianni.

Il Decreto di esproprio, con allegato "Piano particellare descrittivo" e nota di trasmissione, è stato notificato alla sola Pratulungo Immobiliare il 19 luglio 2016.

Con Ordinanza n. 358 del 14 luglio 2016 (doc. 50 id.) il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha individuato il Direttore Infrastrutture e Politiche Abitative della Regione quale soggetto responsabile del completamento degli interventi emergenziali.

Con l'Ordinanza n. 359/16 (doc. 51 id.), lo stesso Ufficio ha prorogato sino al 2 dicembre 2016 la contabilità speciale n. 5256 relativa a detti interventi.

Il 4 agosto 2016 la Regione si è immessa nel possesso delle aree oggetto del Decreto di esproprio, previa redazione dello stato di consistenza (doc. 52 id.).

Tali atti sono censurati per i seguenti motivi.

15) Illegittimità derivata, con cui in particolare sono integrate le censure formulate con i motivi 6, 7 e 8.

16) Violazione e falsa applicazione degli artt. 20, 22, 23, 34, 40, 41, 42 e 44 DPR n. 327/01 e dell'art. 3 L. 241/90; erroneità dei presupposti, contraddittorietà.

Il Decreto del 4 luglio 2016 è stato emanato previa determinazione urgente dell'indennità provvisoria ex art. 22 T.U. Espropri (doc. 49 id) senza che fosse sussistente il requisito dell'urgenza.

Inoltre il Decreto non prevede alcun asservimento e indennizzo a favore delle ricorrenti nè alcuna indennità a favore della affittuaria L. e F. Gianni.

7. Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di tardività del ricorso.

Sul punto va condivisa l'osservazione formulata dal Consiglio di Stato in sede cautelare, secondo cui nella specie si applica non già il rito di cui all'art. 120 c.p.a.,

bensì quello di cui all'art. 119, comma 1, lettera f), c.p.a. essendo impugnati atti dal contenuto plurimo, ma con riferimento alla parte in cui viene approvato il progetto definitivo dell'intervento con contestuale dichiarazione di pubblica utilità ed avvio della procedura espropriativa interessante le società ricorrenti.

Sotto differente profilo non è contestato che la disposizione n. 51 del 6 luglio 2012 sia stata conosciuta, quanto alla sua esistenza, solo in occasione della notifica in data 5 settembre 2013, della disposizione n. 52 del 2 agosto 2013.

Pertanto il ricorso deve ritenersi tempestivo.

8. Nel passare all'esame del merito il Collegio deve premettere che molte censure sono ripetute più volte nel contesto dei plurimi e corposi gravami; pertanto, nel rispetto del principio di sinteticità, i motivi saranno scrutinati seguendo l'ordine logico, più che quello numerico, nonché avendo riguardo al nucleo essenziale delle censure formulate.

9. I primi due motivi sono infondati.

Dalla lettura degli atti di causa risulta che l'art. 7 dell'O.P.C.M. n. 3891 del 4 agosto 2010 circoscriveva la competenza del Commissario Delegato alle attività già programmate, fra le quali l'intervento per cui è causa certamente rientrava, essendo già inserito nel Piano generale degli interventi indifferibili ed urgenti per la riparazione dei danni di cui agli eventi meteorologici dei mesi novembre e dicembre 2008, approvato con decreto commissariale n. 4 del 17 marzo 2009.

La tesi per cui il Commissario Delegato avrebbe conservato competenza limitata alle sole attività suscettibili di esaurirsi in un breve lasso di tempo è, dunque, frutto di una libera interpretazione della parte ricorrente che non trova riscontro documentale.

D'altra parte, la locuzione per cui le predette attività sarebbero dovute proseguire "in regime ordinario", come già osservato dal Consiglio di Stato, va coordinata con l'ulteriore disposizione di cui al comma 3 dell'art. 1 dell'O.P.C.M. n. 3891 del 4 agosto 2010 (doc. 20 id.) secondo cui il Commissario era autorizzato ad avvalersi dei soggetti attuatori già nominati ai sensi dell'O.P.C.M. n. 3734 del 2009.

La considerazione che precede comporta, altresì, l'infondatezza dell'ulteriore censura secondo cui il Soggetto Attuatore avrebbe agito in carenza di potere.

Invero il Soggetto Attuatore ha conservato i poteri proprio in ragione della nomina avvenuta ai sensi dell'O.P.C.M. n. 3734 del 2009.

10. Il quinto, il sesto e il settimo motivo sono inammissibili sia per la genericità con cui sono formulati, sia perché i costi dell'opera non rappresentano un *vulnus* di cui la parte ricorrente possa dolersi, sia perché la mancata tempestiva notizia dell'approvazione del progetto non ha impedito alle ricorrenti di insorgere in via giurisdizionale per tutelare i loro interessi, sia infine perché la previsione dell'indennizzo è un adempimento che inerisce alla successiva fase di esproprio.

Peraltro non inciderebbe neanche sulla legittimità del decreto di esproprio la circostanza che lo stesso non indichi la misura della indennità espropriativa, dato che la definizione delle questioni connesse alla determinazione ed alla liquidazione della indennità espropriativa costituisce un *posterius* rispetto all'adozione dell'atto ablatorio definitivo, come tale non incidente sulla sua legittimità (Cons. Stato, sez. VI, 30 luglio 2013, n. 4006).

11. Con l'ottavo motivo, contenuto nei primi motivi aggiunti, la parte ricorrente deduce l'illegittimità della Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 125/2013, laddove nelle premesse richiama l'art. 3, comma 2 del D.L. n. 59/12, convertito con L. n. 100/12, e l'art. 5 commi 4 *ter* e 4 *quater* L. 225/92, in base al quale, "almeno dieci giorni prima dalla scadenza della dichiarazione dello Stato di emergenza, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile emana un'ordinanza volta a favorire il regolare subentro".

La parte ricorrente sostiene che, non essendo più sussistente, a tale data, lo stato di emergenza, tali norme sarebbero inapplicabili.

In proposito deve rammentarsi che, sebbene l'emergenza fosse cessata, al Commissario delegato erano stati attribuiti, in regime ordinario ed in termini di somma urgenza, la prosecuzione e il completamento, entro il 31 dicembre 2012, di

tutte le iniziative già programmate per il definitivo superamento della situazione di pericolo di cui alla O.P.C.M. n. 3734/2009 (art. 7 O.P.C.M. n. 3891/2010; art. 12 O.P.C.M. 3891/2010; artt. 8 e 9 O.P.C.M. 4004/2012).

Sulla legittimità di tale attività in prosecuzione si è già espresso il Consiglio di Stato, sebbene solo in fase cautelare, con l'ordinanza n. 778/2014.

Di conseguenza le disposizioni per il subentro sono state dettate alla data del 31 dicembre 2012, ossia sotto la vigenza della nuova norma di cui all'art. 5, commi 4 *ter* e 4 *quater*, L. 225/92.

12. Con il terzo motivo la parte ricorrente denuncia la mancata acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica da parte del Mi.B.A.C., ritenendo, peraltro, che il parere rilasciato dal Direttore dell'Area Urbanistica della Regione in data 22 giugno 2011 sarebbe immotivato.

Il motivo è fondato.

In proposito va rammentato che, se è vero che, ai sensi dell'art. 146, comma 4, D.Lgs. 42/2004, la Regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali, è tuttavia altresì necessario che detta autorizzazione sia preceduta dall'acquisizione del parere obbligatorio non vincolante della Soprintendenza.

Dispone, infatti, il comma 5 della citata norma: "Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ... Il parere del soprintendente assume natura obbligatoria non vincolante ed è reso nel rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione".

Nel caso di specie la Regione, nel citato parere, si esprime nei seguenti termini: "Per quanto riguarda invece il profilo paesaggistico, l'art. 18 *ter* comma 1 lett. c)

prevede che: (...) gli adeguamenti funzionali e le opere di completamento delle infrastrutture e delle strutture pubbliche esistenti, ivi compresi gli impianti tecnologici, gli impianti per la distribuzione dei carburanti, nonché gli interventi strettamente connessi ad adeguamenti derivanti da disposizioni legislative, previo espletamento della procedura di valutazione di impatto ambientale, ove prevista, ovvero previa presentazione del SIP ai sensi degli articoli 29 e 30; tali adeguamenti ed opere di completamento possono essere effettuati anche in deroga alle disposizioni contenute nelle classificazioni di zona dei PTP o del PTPR; (. . .). Visto che la presente opera è connessa ad una Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il superamento di una emergenza e che la Relazione Paesaggistica integrata dal SIP illustra sufficientemente le opere in progetto con le relative mitigazioni, si ritiene che l'intervento sia assentibile dal punto di vista paesaggistico”.

La motivazione innanzi riportata da una parte conferma che non è stato né acquisito né richiesto il parere obbligatorio della Soprintendenza; dall'altro evidenzia come il parere sia pressoché immotivato, sia perché non è indicata chiaramente quale sarebbe la norma di legge applicabile, sia perché in ogni caso, a tutto voler concedere, nel caso di specie non si verteva affatto in ipotesi di “interventi strettamente connessi ad adeguamenti derivanti da disposizioni legislative”, non potendo equipararsi ad una disposizione legislativa una Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il superamento di una emergenza.

Peraltro il suddetto parere non può ritenersi una mera formalità, dal momento che, con l'entrata in vigore, a regime (dal 1 gennaio 2010), dell'art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42), che attribuisce al previo parere della Soprintendenza natura vincolante, quest'ultima esercita non più un sindacato di mera legittimità, (come previsto dall'art. 159 del citato D.Lgs. 42 nel regime transitorio vigente fino al 31 dicembre 2009) sull'atto autorizzatorio di base adottato dalla Regione o dall'ente delegato, con il correlativo potere di

annullamento a difesa del vincolo, ma una valutazione di merito amministrativo, espressione dei nuovi poteri di cogestione del vincolo paesaggistico (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 5 gennaio 2017, n. 138).

A ciò deve aggiungersi che le disposizioni di cui all'art. 146 D.Lgs. 42/2004 non figurano nell'elenco tassativo delle norme derogabili, contenuto nell'art. 6 O.P.C.M.

Nel caso di specie risulta che l'intervento ricade su un vasto ambito, soggetto a numerosi vincoli paesaggistici, ditalchè sarebbe stata necessaria l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica vera e propria, come peraltro evidenziato anche nella determinazione n. 480 del 14 luglio 2011 della Direzione Regionale Area V.I.A., la quale, fra le prescrizioni conclusive, espressamente prevede che "in fase di approvazione dovrà essere acquisita l'autorizzazione paesaggistica, a norma del D.Lgs. 42/04 e s.m.i."

13. Con il terzo motivo la parte ricorrente censura la scelta, che ritiene adottata in violazione dell'art. 7 D.Lgs. 152/06, di non sottoporre il progetto a V.I.A. statale, prendendo come riferimento il dato, contenuto nella Relazione Generale allegata al progetto (doc. 18 id.), secondo cui l'opera ha altezza superiore a 15 m., elevandosi da un quota di 16 m. ad una quota di 33,10 m., per complessivi 17,10 m.

Anche tale motivo è fondato.

Si legge nella determinazione n. 480 del 14 luglio 2011 della Direzione Regionale Area V.I.A. che "l'opera in esame ricade tra quelle elencate nell'Allegato IV, punto 7, lettera o), della parte II del richiamato Decreto Legislativo e pertanto è sottoposta a procedura di Verifica di assoggettabilità a V.I.A."

Il riferimento è al D.Lgs. 152/2006 e l'allegato richiamato è quello che elenca i progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.

In particolare il n. 7, relativo a progetti di infrastrutture, alla lett. o) contempla "opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua".

Nel caso di specie, dalla Relazione generale allegata al progetto, risulta che l'opera

da realizzare è finalizzata ad assicurare una regolazione dei deflussi naturali del fosso, mediante realizzazione di una diga (nel progetto originario le dighe erano due, una delle quali – quella a monte – è stata poi eliminata in sede di progettazione esecutiva, a seguito dei rilievi del Ministero delle Infrastrutture).

Testualmente (pag. 17 della Relazione): “Il progetto prevede:

1) un argine di terra a sezione trapezoidale avente le seguenti caratteristiche:

- 400 m di lunghezza;
- coronamento a quota 33,00 m. s.m.m. con strada di servizio per ispezione, controllo e manutenzione;
- il paramento di monte ha pendenza 2 su 1 ed è protetto da materassi tipo Reno;
- il nucleo di tenuta è decentrato e ruotato a ridosso del paramento di monte;
- un diaframma plastico in CSM si intesta nel terreno fino ad una profondità di 6,00 m al di sotto della base del nucleo;
- il paramento di valle ha pendenza 3 su 2, ha un andamento discontinuo dovuto alla presenza di una banca stabilizzante ed è ricoperto da uno strato di terreno vegetale trattato con idrosemina;
- unghia di pietrame e connessa canaletta di scolo per drenaggio dell'acqua all'interno del rilevato ed allontanamento controllato delle acque di infiltrazione e zenitali;

2) un'opera di regolazione in calcestruzzo, che interrompe il precedente rilevato in corrispondenza del fosso attuale e presenta le seguenti caratteristiche:

- 2 luci, ciascuna larga 2,00 m e alta 3,00 m, presidiate da paratoie piane e poste a quota alveo in corrispondenza del fosso attuale;
- 2 panconi per la chiusura delle suddette luci in caso di mancato funzionamento delle paratoie piane;
- uno sfioratore composto di 4 soglie libere poste a quota 28,50 m. s.m.m., di lunghezza 12,00 m. ciascuna, per un totale di 48,00 m. di lunghezza di sfioro;
- una vasca di dissipazione a valle dello sfioratore con macroscabrezza ottenuta con

denti di calcestruzzo alti 0,90 m. e disegnata in modo tale da riconvogliare le portate sfiorate nel fosso;

- protezione dall'erosione dell'alveo a valle dell'opera mediante la posa di materassi tipo Reno per lunghezze opportune;
- 2 muri d'ala, uno in sinistra e l'altro in destra idraulica, atti a raccordare efficacemente il manufatto di regolazione al rilevato arginale;
- un ponte di larghezza 4,00 m., costituito da travi in calcestruzzo prefabbricate e soletta in c.a. sovrastante, atto a collegare le due parti dell'argine per consentire le necessarie operazioni di ispezione, controllo e manutenzione”.

Sempre dalla Relazione emerge (pag. 22) che l'opera è finalizzata ad assicurare una regolazione dei deflussi naturali del fosso, secondo le seguenti prescrizioni:

“• Regime Ordinario quando le portate affluenti sono minori di 10 m³/s. In queste condizioni le paratoie delle due luci del manufatto di scarico sono completamente aperte. L'opera quindi non comporta nessuna alterazione al regime idraulico naturale del fosso.

• Regime Normale, quando le portate affluenti sono maggiori di 10 m³/s e i livelli idrici di monte inferiori alla quota di massima regolazione, coincidente con quella della soglia sfiorante. In queste condizioni una luce verrà completamente chiusa e l'altra parzializzata dalle relative paratoie al fine di limitare la portata effluente ad un massimo di 10 m³/s. La vasca di accumulo quindi adempie alla sua funzione di laminazione delle piene entranti.

• Regime Eccezionale, quando il livello di monte supera la quota di sfioro pari a 28,50 m s.m.m.. In queste condizioni, le portate affluenti eccedenti lo scarico della luce di fondo vengono scaricate attraverso tracimazione dalle soglie libere di sfioro. La vasca di accumulo continua comunque ad esercitare un notevole effetto di laminazione delle portate entranti, anche se, in funzione dell'entità dell'evento di piena in atto, può non essere garantito il rilascio complessivo a valle di portate inferiori a 10 m³/s”.

Tali essendo le caratteristiche e le dimensioni dell'opera, il Collegio ritiene che il

progetto *de quo* debba ricondursi all'Allegato II al D.Lgs. 152/2006, che elenca i progetti di competenza statale, il quale al n. 13, contempla gli "impianti destinati a trattenerne, regolare o accumulare le acque in modo durevole, di altezza superiore a 15 m. o che determinano un volume d'invaso superiore ad 1.000.000 m cubi".

Sussiste, a parere del Collegio, travisamento nella condotta dell'Area V.I.A. della Regione, laddove riconduce l'opera in questione, ossia una diga alta 33 metri ("coronamento a quota 33,00 m s.m.m. con strada di servizio per ispezione, controllo e manutenzione"), ad un'opera di "canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua", suscettibile di sottoposizione a mera Verifica di assoggettabilità a V.I.A. da parte dell'autorità regionale (sulla necessità di sottoporre a V.I.A. il progetto di una diga di altezza notevole - m. 13,60 rispetto agli originari m. 8,30 del progetto di massima – v. Cass. SS.UU., 15 luglio 1999, n. 401).

Peraltro, a prescindere dalla fondatezza o meno dei timori espressi dalla parte ricorrente per cui, in conseguenza della realizzazione della diga, le aree di sua proprietà possano finire completamente allagate – tanto da aver ipotizzato una futura servitù di allagamento – deve rammentarsi che la sottoposizione a V.I.A. di un progetto potenzialmente pericoloso, quale la costruzione di una diga, è espressione del più generale principio di precauzione.

Come noto, il richiamato principio di precauzione fa obbligo alle Autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire i rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l'ambiente, ponendo così una tutela anticipata rispetto alla fase dell'applicazione delle migliori tecniche proprie del principio di prevenzione (Cons. Stato, sez. V, 18 maggio 2015, n. 2495).

L'applicazione del principio di precauzione comporta dunque che, ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un'opera anche solo potenzialmente pericolosa, l'azione dei pubblici poteri debba tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche, anche nei casi in cui i danni siano poco conosciuti o solo potenziali (cfr., *ex multis*,

Cons. Stato, sez. IV, 11 novembre 2014, n. 5525).

Nel caso di specie, in disparte l'obbligatorietà per legge, proprio con un regolare procedimento di V.I.A. si sarebbero potuti analizzare gli eventuali fattori di pericolo, le possibilità di farvi fronte in modo efficace e, in definitiva, si sarebbe potuta accertare, con un grado adeguato di attendibilità, l'insussistenza del rischio che si producano conseguenze dannose, ivi comprese quelle paventate dalla parte ricorrente.

Né può sopperire, al mancato esperimento della V.I.A., l'atto di approvazione tecnica del progetto definitivo con prescrizioni, da parte del Ministero delle Infrastrutture (a partire dal primo atto del 9 febbraio 2011, poi modificato e integrato dai successivi atti fino alla nota n. 14840 del 20 luglio 2015 di verifica di ottemperanza del progetto esecutivo – perizia di variante suppletiva), il quale non a caso ha denominato il progetto “Diga di Pratolungo”.

Con tale atto, infatti, la Direzione generale dighe precisa che “la presente approvazione tecnica, per quanto stabilito dal comma 6 dell'art. 1 del citato D.L. n. 507/94, non sostituisce obblighi, oneri e vincoli, gravanti sul soggetto e sulle opere interessate, con riferimento alla valutazione di impatto ambientale, all'assetto idrografico, agli interessi urbanistici, paesaggistici, artistici, storico- archeologici, sanitari, demaniali, della difesa nazionale, di ordine pubblico e della pubblica sicurezza che restano di competenza delle autorità previste dalle norme vigenti”.

Dunque, la mancanza della Verifica di Impatto Ambientale, snodo essenziale e indispensabile dell'*iter* di approvazione del progetto di una infrastruttura di tali dimensioni, vizia l'approvazione del progetto definitivo e tutti gli atti posti a valle dello stesso, limitatamente ai profili per i quali la positiva Valutazione di Impatto Ambientale è da ritenersi presupposto indefettibile.

Ne discende che, nei suindicati limiti, gli atti impugnati devono essere annullati, dovendo l'amministrazione procedere alla Valutazione di Impatto Ambientale del progetto nei descritti termini e, solo in caso di esito positivo della stessa, anche al fine di economizzare le risorse amministrative e di non aggravare eccessivamente il

procedimento, riprendere la procedura eventualmente facendo salvi gli atti, già posti in essere, non espressamente incisi dal suddetto vizio.

Il tutto, oramai, in regime ordinario, in quanto, cessata, quanto meno dal 2012, la gestione emergenziale e trascorsi anni senza che la realizzazione dell'opera sia sostanzialmente neanche iniziata, deve ritenersi non più attuale il presupposto dell'urgenza di cui alla O.P.C.M. n. 3734/09.

Ciò costituirà, altresì, occasione per riavviare la procedura espropriativa, nei limiti dell'interesse azionato dalla parte ricorrente, nel rispetto delle disposizioni di legge.

14. A ciò consegue l'improcedibilità dei secondi e dei terzi motivi aggiunti.

Con tali gravami, infatti, la parte ricorrente ha impugnato, sia per illegittimità derivata, sia per vizi propri, gli atti inerenti l'approvazione del progetto esecutivo nonché il decreto di esproprio successivamente adottato.

Si tratta di atti che restano sostanzialmente travolti dai rilevati vizi che affliggono l'approvazione del progetto definitivo, pertanto il Collegio non può richiamare le conclusioni contenute ai precedenti punti 12 e 13 e le coordinate ermeneutiche ivi indicate che dovranno indirizzare la riedizione del potere.

15. Conclusivamente, per tutte le suesposte considerazioni, il ricorso introduttivo deve essere parzialmente accolto e per l'effetto, l'atto di approvazione del progetto definitivo e gli atti posti in essere a valle dello stesso devono essere annullati, dovendo l'amministrazione, in regime ordinario, procedere alla Valutazione di Impatto Ambientale nei descritti termini e, solo in caso di esito positivo della stessa, anche al fine di economizzare le risorse amministrative e di non aggravare eccessivamente il procedimento, riprendere la procedura eventualmente facendo salvi gli atti, già posti in essere, o la parte di essi non espressamente incisi dal suddetto vizio.

Con l'occasione dovrà riavviare la procedura espropriativa nel rispetto delle disposizioni di legge.

I primi motivi aggiunti devono essere respinti.

I secondi e i terzi motivi aggiunti devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.

16. Le spese del giudizio fra la parte ricorrente e la Regione Lazio vanno regolate secondo la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in considerazione dell'accoglimento solo parziale del ricorso; viceversa possono essere compensate fra tutte le altre parti stante l'assenza di soccombenza sostanziale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sezione Prima *Quater*, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:

- accoglie in parte il ricorso introduttivo e, per l'effetto, annulla in parte gli atti impugnati, come da motivazione;
- respinge il primo ricorso per motivi aggiunti;
- dichiara improcedibili i secondi e i terzi motivi aggiunti, come da motivazione;
- condanna la Regione Lazio alle spese del giudizio, in favore della parte ricorrente, che liquida in € 2.000,00 (duemila) oltre oneri di legge;
- compensa le spese di lite fra tutte le altre parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Anna Bottiglieri, Consigliere

Laura Marzano, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Laura Marzano

IL PRESIDENTE
Salvatore Mezzacapo

IL SEGRETARIO

Pubblicato il 07/06/2018

N. 03431 /2018 REG.PROV.COLL.
N. 00033/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 33 del 2018, proposto dalla Regione Lazio, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Prezioso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via M. Colonna 27;

contro

Pratolungo Immobiliare s.r.l., L. e F. Gianni s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Valeri, Francesco Sementilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Valeri in Roma, viale Mazzini 11 Pal. H/3;

Impresa Costruzioni Stradali & Consolidamenti s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Lilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale di Val Fiorita n. 90;

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale

rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti

Presidente Regione Lazio Nq Commissario Delegato, Presidenza Consiglio dei Ministri, Ministero Infrastrutture e Trasporti, Autorità di Bacino Fiume Tevere, Acea Ato 2 S.p.A., Impresa Costruzioni Stradali e Consolidamenti S.r.l., Ministero Economia e Finanza, Città Metropolitana di Roma Capitale, Areti S.p.A., Società Italiana per il Gas per Azioni - Italgas non costituiti in giudizio;

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove 21;

Per quanto riguarda l'appello principale e l'appello incidentale

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZIONE I QUATER, n. 11126/2017, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle società Pratolungo Immobiliare s.r.l. e di L. e F. Gianni s.r.l., di Roma Capitale, dell' Impresa Costruzioni Stradali & Consolidamenti s.r.l. e del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 maggio 2018 il Cons. Luigi Massimiliano Tarantino e uditi per le parti gli avvocati Prezioso, Sementilli, Lilli, Garofoli su delega di Rossi e l'Avvocato dello Stato C.M. Pisano;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L'odierno contenzioso trae origine dalla proposizione da parte delle società

Pratolungo Immobiliare s.r.l. e L e F Gianni s.r.l. di un ricorso principale e di tre successivi ricorsi per motivi aggiunti aventi per oggetto la richiesta di annullamento dei seguenti atti:

- a) la Disposizione n. 51 del 6 luglio 2012, con cui il soggetto Attuatore nominato dal Presidente della Regione Lazio, nella qualità di Commissario Delegato ex O.P.C.M. n. 3734/09, aveva approvato il progetto definitivo degli interventi di ripristino dell'officiosità del fosso di Pratolungo e la relativa variante al PRG vigente;
- b) tutti gli atti presupposti tra cui i verbali e gli atti della conferenza di servizi per l'approvazione del progetto definitivo;
- c) l'Ordinanza n. 125 del 21 novembre 2013, con cui il Capo del Dipartimento della Protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, aveva dettato disposizioni "per favorire e regolare il subentro della Regione Lazio nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eccezionali eventi meteorologici di novembre e dicembre 2008";
- d) la determinazione n. G01423 del 22 febbraio 2016, con cui il Direttore della Direzione Infrastrutture e Politiche Abitative della Regione Lazio aveva approvato il progetto esecutivo dei lavori;
- e) il decreto dello stesso Direttore n. G02517 del 17 marzo 2016 con cui era stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio ed è stato disposto l'asservimento e l'occupazione temporanea delle aree della Pratolungo;
- f) il progetto esecutivo;
- g) il Decreto Dirigenziale n. G07544 del 4 luglio 2016, con cui il Direttore della Direzione Infrastrutture e Politiche Abitative della Regione Lazio aveva disposto l'esproprio, l'asservimento permanente e l'occupazione temporanea di aree della Pratolungo Immobiliare, per la realizzazione dei lavori di ripristino dell'officiosità idraulica del Fosso di Pratolungo (II Lotto), con allegato "Piano particellare di esproprio descrittivo";

i) il verbale di immissione nel possesso delle aree e di redazione dello stato di consistenza del 4 agosto 2016.

2. Le sopra indicate ricorrenti agivano in qualità, rispettivamente, di proprietaria e di affittuaria per l'esercizio di un'azienda agricola di un compendio immobiliare sito in Roma, Viale Torre di Pratolungo e composto da aree per circa 125 ha e dai soprastanti immobili: compendio interessato dall'intervento di cui al progetto definitivo impugnato.

3. Il primo giudice, dapprima, respingeva l'eccezione di tardività del ricorso, facendo propria l'osservazione formulata dal Consiglio di Stato in sede cautelare, secondo cui nella specie si applica non già il rito di cui all'art. 120 c.p.a., bensì quello di cui all'art. 119, comma 1, lettera f), c.p.a. essendo impugnati atti dal contenuto plurimo, ma con riferimento alla parte in cui viene approvato il progetto definitivo dell'intervento con contestuale dichiarazione di pubblica utilità ed avvio della procedura espropriativa interessante le società ricorrenti.

Quindi, respingeva i primi due motivi del ricorso introduttivo e l'ottavo motivo contenuto nel primo ricorso per motivi aggiunti, mentre dichiarava inammissibili i motivi quinto, sesto e settimo. Invece, riteneva fondato il terzo motivo inerente la mancata acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica da parte del Mi.B.A.C., e il difetto di motivazione del parere rilasciato dal Direttore dell'Area Urbanistica della Regione in data 22 giugno 2011. Da ciò il TAR faceva discendere l'improcedibilità dei secondi e dei terzi motivi aggiunti. Pertanto, il primo giudice accoglieva in parte il ricorso, disponeva l'annullamento dell'atto di approvazione del progetto definitivo e degli atti posti in essere a valle dello stesso, ordinando all'amministrazione, in regime ordinario, di procedere alla Valutazione di Impatto Ambientale nei descritti termini e, solo in caso di esito positivo della stessa (anche al fine di economizzare le risorse amministrative e di non aggravare eccessivamente il procedimento) di riprendere la procedura eventualmente facendo salvi gli atti, già posti in essere, o la parte di essi non espressamente incisi dal

suddetto vizio. Infine, disponeva il riavvio della procedura espropriativa.

4. Avverso la pronuncia indicata in epigrafe propone appello principale la regione Lazio, che lamenta l'erroneità della pronuncia indicata in epigrafe, in quanto:

a) l'amministrazione non avrebbe tempestivamente comunicato al Collegio, per problemi disfunzionali interni agli Uffici regionali, l'avvenuta acquisizione del parere essendosi limitata a depositare solo la nota prot n°276144 del 22 giugno 2011. Infatti successivamente al parere favorevole sugli aspetti paesaggistici ed urbanistici di cui alla predetta nota prot. n. 276144 del 22/06/2011, la Direzione Regionale Territorio Urbanistica Mobilità e Rifiuti- Area Urbanistica e Copianificazione comunale Roma Capitale progetti speciali, in occasione della Conferenza di Servizi sul progetto esecutivo- perizia di variante con nota prot. n. 437694 del 25/09/2015 avrebbe confermato il parere favorevole proprio relativamente agli aspetti paesaggistici e urbanistici dell'intervento di cui trattasi.

Agli atti risulta, inoltre, che nel corso della suddetta ultima Conferenza di Servizi sul progetto esecutivo - perizia di variante, sarebbe stato richiesto ed ottenuto anche il parere favorevole dal Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del Turismo- Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio del comune di Roma. Il MIBAC, infatti, con nota prot. n. 16854 del 16/12/2015 avrebbe espresso il proprio parere favorevole "prendendo atto" di quanto già autorizzato dalla Regione Lazio con le sopracitate note.

Alla luce di quanto esposto, dunque, risulterebbe *per tabulas* che sarebbe stato acquisito, prima dell'approvazione del progetto esecutivo, così come previsto dagli atti della conferenza servizi, anche il parere del MIBAC – Soprintendenza delle Arti e Paesaggio del Comune di Roma recante prot. N° 0016854 del 16/12/2015, che richiamerebbe testualmente sia il parere prot. N° 276144/2011 del 22/06/2011 della Regione Lazio – Area Urbanistica e Copianificazione Comunale Roma Capitale e Provincia che il parere di conferma formalizzato sempre dall'Amministrazione regionale con nota prot. n° 437694 del 25/09/2015. Pertanto, sarebbe stato regolarmente acquisito il richiesto parere obbligatorio della

Soprintendenza in materia di autorizzazione paesaggistica a norma del D.Lgs. 42/04;

b) non vi sarebbe alcuna violazione della disciplina in materia di VIA statale, atteso che il Giudice di prime cure avrebbe errato nella classificazione dell'opera e travisato, gli elementi tecnici presenti nel progetto. Infatti, come risulta dagli atti l'opera in questione non sarebbe assoggettata a via statale né a via regionale, perché le acque non sarebbe destinate ad essere trattenute in modo durevole. Nel caso di specie, l'opera in corso di realizzazione sarebbe uno sbarramento in terra a sezione trapezoidale, di lunghezza pari a circa 400 m con coronamento a quota 32,85 m s.l.m. avente altezza massima di 11,85 m. misurata dalla testa del taglione (quota 21,00 m s.l.m.) al piano stradale di coronamento (quota 32,85 m s.l.m.).

Nella sentenza del TAR sarebbe, invece, erroneamente riportata un'altezza pari a 17,10 m e quindi superiore ai 15 m, in quanto evidentemente sarebbero state prese come riferimento quote difformi rispetto a quelle previste dalla L. 584/94. Inoltre, laddove viene ricondotta l'opera in questione ad una diga alta 33 m, verrebbe confusa l'altezza sul livello del mare con la reale altezza dello sbarramento. In questo senso si sarebbe pronunciata anche l'Area Valutazione Impatto Ambientale della Regione Lazio.

In disparte il fatto che l'opera non sarebbe una diga e dunque non sarebbe assoggettabile a VIA né statale né regionale, il Commissario Delegato si sarebbe sempre comportato proprio nel rispetto del più generale principio di precauzione;

c) la sentenza sarebbe contraddittoria nella misura in cui il Giudice di primo grado, pur avendo giudicato legittima l'Ordinanza n°125/2013, ha, poche pagine dopo, nella medesima Decisione, affermato l'avvenuta cessazione della gestione emergenziale al 2012 anche a causa del mancato inizio di lavori. Inoltre, come risulterebbe dalla dichiarazione del Direttore dei lavori, sarebbero state realizzate alcuna opere propedeutiche alla costruzione dell'opera di sbarramento;

d) tutti le fasi procedurali successive, ivi compresa la procedura espropriativa,

sarebbero esenti dall'adozione di varianti urbanistiche, in applicazione della disposizione di cui all'art. 5, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3734/2009. Inoltre, l'art.13 della L. 2359/1865 sarebbe stato abrogato dalla attuale Testo Unico in materia di espropriazione per pubblica utilità e non sarebbe comunque applicabile *ratione temporis* all'intervento in oggetto. Inoltre, sarebbe stato perfettamente legittimo provvedere, giusta decreto dirigenziale n. 002517 del 17.03.2016, all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio mediante l'espletamento di apposita conferenza dei servizi. In considerazione delle rilevanti modifiche apportate al piano particellare di esproprio (con variazione sia delle superfici da espropriare sia delle particelle di riferimento) dal progetto esecutivo, l'apposizione del vincolo è stata correttamente effettuato dopo l'approvazione del progetto esecutivo.

5. Le originarie ricorrenti propongono a loro volta appello incidentale, con il quale lamentano l'erroneità della sentenza di prime cure nella parte in cui: a) ha respinto il primo motivo di ricorso in quanto a partire dal 16.07.10 (revoca dello stato di emergenza) l'Ufficio commissariale avrebbe avuto il potere di ultimare l'*iter* attuativo dei soli interventi emergenziali già compiutamente definiti e programmati ("in corso di ultimazione"), in modo da concludere il proprio operato entro il 31.12.12. A partire dall'01.01.13, il Commissario Delegato ed il Soggetto attuatore sarebbero decaduti di diritto. Inoltre, nella fase di completamento di tali interventi, sarebbe stata applicabile la sola disciplina ordinaria ("a regime") in materia di approvazione di opere pubbliche. In particolare sarebbe irrilevante che il progetto dell'opera fosse ricompreso nel "Piano generale" degli interventi emergenziali. In ogni caso, a partire dal 16.07.10, l'approvazione del Progetto Definitivo in variante allo strumento urbanistico doveva avvenire secondo il "regime ordinario" e non secondo il regime derogatorio ed *extra ordinem* previsto dall'O.P.C.M. n. 3734/09; b) ha respinto il secondo motivo di ricorso, non rilevando che secondo gli artt. 1 e 5 co. 2 e 3 O.P.C.M. n. 3734/09 il Soggetto Attuatore sarebbe un mero ausiliario del Commissario Delegato, rispetto al quale sarebbe in posizione di subordinazione gerarchica; ha compiti tipicamente esecutivi ed operativi; e non potrebbe sostituirsi

al Commissario nell'approvazione dei progetti degli interventi emergenziali; c) ha dichiarato inammissibili il quinto, sesto e settimo motivo di ricorso, imputando a quest'ultimi una genericità dalla quale non sarebbero affetti; d) ha dichiarato improcedibili il secondo e il terzo ricorso per motivi aggiunti, le cui censure vengono riproposte.

6. Costituitasi in giudizio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri invoca il rigetto dell'appello incidentale e argomenta in ordine alla legittimità dell'OCDPC n. 125/2013 e alla successiva dichiarazione di avvenuta cessazione dell'emergenza nel 2012.

7. Nelle successive difese l'appellante incidentale pone in luce come il 'parere' regionale del 2011 sul Progetto Definitivo sia immotivato e non equivarrebbe ad autorizzazione paesaggistica. Inoltre, il Mi.B.A.C.T. non avrebbe espresso alcun atto di assenso su tale livello progettuale e non risulterebbe che sia stato nemmeno consultato. Né potrebbe ritenersi che la c.d. "presa d'atto" della Soprintendenza, la cui produzione sarebbe inammissibile ex art. 104 comma 2 c.p.a., sia equipollente al parere Mi.B.A.C.T.. Inoltre, per caratteristiche e funzione l'opera non sarebbe assimilabile ad un mero intervento di regimazione e canalizzazione del fosso, soggetto a verifica regionale di assoggettabilità a VIA. Ancora fa presente che il primo motivo dell'appello principale sarebbe inammissibile, dal momento che la pronuncia impugnata avrebbe annullato la Disposizione n. 51/12 per due ragioni: a) il parere regionale (nota n. 276144 del 22.06.11) è "immotivato, sia perché non è indicato chiaramente quale sarebbe la norma di legge applicabile, sia perché ... non si verteva affatto in ipotesi di "interventi strettamente connessi ad adeguamenti derivanti da disposizioni legislative"; b) non è stato preventivamente richiesto e ottenuto il parere obbligatorio del Mi.B.A.C.T. ex artt. 146 e 147 D. Lgs. n. 42/04 (v. Sent., pagg. 18 – 20). Ma la Regione non avrebbe formulato alcuna censura in ordine al primo profilo, limitandosi a contestare l'asserita acquisizione ex post del parere ministeriale.

8. Dal canto suo, l'amministrazione regionale oppone alle doglianze contenute nell'appello incidentale che non sussisterebbe il presupposto oggettivo sostanziale per il riconoscimento dell'indennità ex art. 44 del D.P.R. n. 327/2001, in quanto le aree coltivate di riferimento, di proprietà della società Pratulungo Immobiliare s.r.l., sarebbero comunque soggette, in base al PAI vigente (come aggiornato dall'Autorità di Bacino del Fiume Tevere con decreto del Segretario Generale n. 32/2015 del 8 giugno 2015), ad un elevato rischio naturale di allagamento, che si configura quale rischio d'impresa permanente preesistente alla realizzazione dell'opera. Quanto all'appello incidentale, l'amministrazione regionale ne evidenzia l'infondatezza, sottolineando tra l'altro che alla scadenza dei termini stabiliti dalle Ordinanze della protezione civile, ed in particolare dall'art 8 della O.P.C.M. n°4004 del 31.12.2012, l'Amministrazione ha correttamente applicato l'art 5 comma 4 *ter* e 4 *quater* (disposizioni, queste ultime, introdotte dal D.L. 59/2012 in Legge n°100 del 21.7.12) che pertanto legittimano l'adozione della OCPDC n°34 del 31.12.2012.

9. Costituitasi in giudizio, l'Impresa Costruzioni Stradali & Consolidamenti s.r.l., nella qualità di appaltatrice delle opere realizzande, sposa posizioni adesive rispetto a quelle contenute nell'appello principale, invocando la riforma della pronuncia di prime cure e la reiezione dell'appello incidentale ed eccependo che i primi due motivi contenuti nell'appello incidentale violerebbero il principio del *ne bis in idem*, perché sarebbero già stati esaminati da questo Consiglio in occasione dell'appello cautelare.

10. Roma Capitale, la Città metropolitana di Roma capitale e il MIUR si costituiscono in giudizio con memoria di mero stile.

11. La soluzione del presente contenzioso non può prescindere da un'analitica ricostruzione delle vicende procedurali che ne costituiscono la premessa.

Le odierne appellanti incidentali sono rispettivamente proprietaria ed affittuaria per l'esercizio di un'azienda agricola di un compendio immobiliare sito in Roma, Viale Torre di Pratulungo e composto da aree per circa 125 ha e dei soprastanti immobili. In data 18 dicembre 2008 veniva adottato DPCM avente ad oggetto dichiarazione

dello stato di emergenza verificatosi a causa degli eccezionali eventi meteorologici del novembre e dicembre dello stesso anno. Con O.P.C.M. del 16 gennaio 2009 n. 3734 il Presidente della Regione Lazio veniva nominato Commissario delegato per il superamento della detta emergenza. Con nota n. 1897 del 22 aprile 2010 l'odierna appellante incidentale riceveva avviso di avvio del procedimento finalizzato all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio di una parte delle aree di sua proprietà, nonché alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere da realizzare, consistenti negli interventi di ripristino dell'officiosità del fosso di Pratolungo (messa in sicurezza dell'alveo e costituzione di opere di accumulo e laminazione delle piene – II Lotto). Nel 2010 veniva convocata una conferenza di servizi, che acquisiti i pareri favorevoli delle amministrazioni coinvolte, si concludeva il 14 settembre 2011 con l'approvazione del progetto definitivo dell'intervento e contestuale dichiarazione di pubblica utilità. Con Disposizione n. 51 del 6 luglio 2012, il Soggetto Attuatore, nominato all'uopo dal Commissario delegato, approvava il progetto definitivo delle opere di ripristino dell'officiosità del fosso di Pratolungo e con successiva Disposizione n. 52 del 2 agosto 2013 veniva autorizzato l'accesso sulle aree della Pratolungo, dei tecnici incaricati delle indagini necessarie per la progettazione esecutiva degli interventi. Con ordinanza n. 125 del 21 novembre 2013, con cui il capo del Dipartimento della Protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, aveva dettato disposizioni *"per favorire e regolare il subentro della Regione Lazio nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eccezionali eventi meteorologici di novembre e dicembre 2008"*. Con Ordinanza n. 153/14 il capo del Dipartimento della Protezione Civile aveva individuato la Direzione Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative della Regione Lazio quale soggetto responsabile del completamento degli interventi emergenziali ex O.P.C.M. n. 3734/09 e con la successiva Ordinanza n. 248/15 era stata prorogata sino al 2 aprile 2016 la

contabilità speciale n. 5256 relativa ai cennati interventi, per *"l'espletamento delle attività solutorie di competenza"*.

Con nota del 3 agosto 2015 l'Area Lavori Pubblici regionale aveva comunicato l'avvio del procedimento volto all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio su aree della società Pratulungo Immobiliare s.r.l., interessate dal progetto esecutivo dei lavori di ripristino dell'ufficiosità idraulica del fosso di Pratulungo (II Lotto). Con Determinazione n. 601423 del 22 febbraio 2016, all'esito della fase istruttoria e di una nuova Conferenza di Servizi, il Direttore della Direz. Reg. Infrastrutture e Politiche Abitative aveva approvato il progetto esecutivo dell'intervento, contenente notevoli varianti rispetto al progetto definitivo approvato nel 2012. Infine, con Decreto Dirigenziale n. G02517 del 17 marzo 2016 erano state rigettate le osservazioni della Pratulungo ed era stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio disponendo l'asservimento e l'occupazione temporanea delle aree della Società.

Con Decreto Dirigenziale n. G07544 del 4 luglio 2016 il Direttore della Direzione Infrastrutture e Politiche Abitative della Regione ha disposto in via definitiva, e previa determinazione urgente dell'indennità provvisoria (art. 22 T.U. Espropri): l'espropriazione di mq. 22.439,67; l'asservimento di mq. 3.522,41; e l'occupazione temporanea a vario titolo di mq. 33.813,67 (tutti di proprietà della Pratulungo Immobiliare e concessi in affitto alla L. e F. Gianni).

Il Decreto di esproprio, con allegato "Piano particellare descrittivo" e nota di trasmissione, è stato notificato alla sola Pratulungo Immobiliare il 19 luglio 2016.

Con Ordinanza n. 358 del 14 luglio 2016 il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha individuato il Direttore Infrastrutture e Politiche Abitative della Regione quale soggetto responsabile del completamento degli interventi emergenziali.

Con l'Ordinanza n. 359/16, lo stesso Ufficio ha prorogato sino al 2 dicembre 2016 la contabilità speciale n. 5256 relativa a detti interventi.

Il 4 agosto 2016 la Regione si è immessa nel possesso delle aree oggetto del Decreto di esproprio, previa redazione dello stato di consistenza.

12. Tanto premesso deve rilevarsi che l'appello principale è infondato e non merita di essere accolto.

12.1. Quanto alla prima doglianza dell'appello principale deve rilevarsi che il TAR ha ritenuto la presenza di entrambi gli aspetti patologici denunciati con il terzo motivo di ricorso di primo grado: a) la mancata acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica da parte del Mi.B.A.C.;
b) il difetto di motivazione del parere rilasciato dal Direttore dell'Area Urbanistica della Regione in data 22 giugno 2011.

L'assunto dell'appellante principale è che non vi sarebbe alcuna carenza quanto al mancato apporto da parte del Mi.B.A.C., dal momento che in occasione della Conferenza di Servizi sul progetto esecutivo- perizia di variante la Direzione Regionale Territorio Urbanistica Mobilità e Rifiuti- Area Urbanistica e Copianificazione comunale Roma Capitale progetti speciali con nota prot. n. 437694 del 25/09/2015 ha confermato il parere favorevole proprio relativamente agli aspetti paesaggistici e urbanistici dell'intervento di cui trattasi. Inoltre, nel corso della suddetta ultima Conferenza di Servizi sul progetto esecutivo - perizia di variante, è stato richiesto ed ottenuto anche il parere favorevole dal Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del Turismo- Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio del Comune di Roma. Il MIBAC, infatti, con nota prot. n. 16854 del 16/12/2015 ha espresso il proprio parere favorevole.

Il Collegio ritiene che la tesi secondo cui non sarebbe riscontrabile alcuna carenza procedimentale non può essere condivisa.

Va, infatti, ricordato che le originarie ricorrenti hanno impugnato con il ricorso introduttivo, che risale al 2013, il progetto definitivo e il primo giudice rileva in relazione al detto atto la sussistenza di entrambi i profili patologici denunciati dalle odierne appellanti incidentali con il ricorso di prime cure.

Non va, infatti, dimenticato che, anche in ragione di quanto disposto dal *ratione temporis* vigente art. 93, d.lgs. 163/2006, già il progetto definitivo necessitava di

essere accompagnato dalla autorizzazione paesaggistica in relazione alla quale era obbligatorio acquisire il parere della Soprintendenza e che né la detta autorizzazione né il citato parere possono essere integrati in sanatoria in sede di esame del progetto esecutivo. Una simile necessità è imposta dal diverso oggetto che veniva riconosciuto alla progettazione definitiva rispetto a quella esecutiva, atteso che proprio alla prima era assegnato il compito di individuare i lavori da realizzare nel rispetto della disciplina vincolistica e che proprio in questa sede la presenza di valutazioni paesaggistiche possa orientare adeguatamente quelle scelte progettuali, che, invece, in sede di progettazione esecutiva rappresentano ormai una vicenda conclusa, essendo quest'ultima dedicata all'individuazione del dettaglio dei lavori da realizzare. In questo senso è la giurisprudenza di questo Consiglio (Cons. St., 521/2016; Id., 3192/2006) per cui l'autorizzazione paesaggistica, in relazione ai tre diversi livelli di progettazione, preliminare, definitivo ed esecutivo, è richiesta certamente anche in relazione al progetto definitivo, che individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare, e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni. In questo senso, il primo motivo dell'appello principale, oltre a non sindacare in alcun modo il difetto di motivazione del parere rilasciato dal Direttore dell'Area Urbanistica della Regione in data 22 giugno 2011, non scalfisce l'assenza dell'autorizzazione paesaggistica rilevata dal giudice di prime cure.

La censura va quindi disattesa.

12.2. Quanto al secondo motivo di appello, secondo il quale il progetto non avrebbe necessitato di essere sottoposto a V.I.A. statale, deve rilevarsi che secondo il testo vigente dei commi 3 e 4 dell'art. 7, d.lgs. 152/2006, all'adozione della determinazione n. 480 del 14 luglio 2011 della Direzione Regionale Area V.I.A., prevedeva che: *“Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all'allegato II al presente decreto.*

Sono sottoposti a VIA secondo le disposizioni delle leggi regionali, i progetti di cui

agli allegati III e IV al presente decreto". La detta determinazione stabiliva che l'opera in questione ricade tra quelle elencate nell'Allegato IV, punto 7, lettera o), della parte II del richiamato Decreto Legislativo: *"opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale"*. Al contrario, il giudice di prime cure l'ha qualificata come opera che rientra nel novero di quelle previste al n. 13 dell'Allegato II: *"Impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, di altezza superiore a 15 m o che determinano un volume d'invaso superiore ad 1.000.000 m³, nonché impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque a fini energetici in modo durevole, di altezza superiore a 10 m o che determinano un volume d'invaso superiore a 100.000 m³."* A dimostrazione del fatto che l'opera in questione è una diga si possono leggere le indicazioni documentali in atti desumibili: I) dal progetto esecutivo i cui punti 5.1. - 5.1.6. sono tutti dedicati alla realizzazione di una diga in terra. I punti 6 del detto progetto (Sintesi delle varianti) sono dedicati tra l'altro ai materiali per la diga, al manufatto sfioratore della diga, ai muri andatori della diga, alle opere di protezione della diga, ai sottoservizi sottopassanti la diga; II) dalla nota della Direzione Generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativa all'opera in questa ha ad oggetto la "Diga di Pratolungo"; III) da tutti i documenti in atti fanno riferimento alla realizzazione di opere di accumulo delle acque.

Inoltre, dal punto di vista concettuale le categorie contenute nel citato Allegato IV, punto 7, lettera o) e nel citato n. 13 dell'Allegato II differiscono in ragione del fatto che le seconde e non le prime sono funzionali alla realizzazione di opere volte a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole la stessa ragione che nella premessa della relazione al progetto definitivo ha indotto l'amministrazione alla realizzazione dell'opera in questione attiene all'esonazione del fiume Aniene,

che aveva comportato l'allagamento di diversi stabilimenti artigianali, commerciali e industriali, sicché risultava necessaria l'eliminazione dei correlati rischi idraulici. In definitiva l'intervento in questione ha direttamente ad oggetto la regolazione del corso dell'acqua, ma la costruzione di una diga, che si affianca alla realizzazione di un manufatto di regolazione delle acque. La diga in questione, inoltre, è destinata per le sue caratteristiche dettagliate nel progetto esecutivo a fronteggiar ipotesi di esondazione di rilevante portata, tanto che la stessa ha una lunghezza di 400 mt. con quota di coronamento a 33,00 m sul livello del mare con la precisazione che le verifiche di stabilità sono calcolate nel progetto esecutivo su condizioni di massima piena pari ad una quota di 30,5 m.

Si evince da ciò, quindi, a tutta evidenza che l'opera in questione è un'opera complessa, essendo destinata a trattenere le acque per evitare che le stesse inondino i citati stabilimenti, che necessitava di essere sottoposta a VIA.

Per completezza, si osserva inoltre che se anche non si volesse condividere la superiore considerazione, non sarebbe comunque contestabile che l'opera era destinata a trattenere le acque per un tempo "durevole", dal che discende che, comunque, la censura non avrebbe possibilità di essere accolta.

12.3. Infondati risultano anche il terzo e il quarto motivo di appello, considerato che non è possibile convenire con l'appellante principale circa la contraddittorietà dell'impugnata sentenza, dal momento che la declaratoria di legittimità dell'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n°125/13 avente ad oggetto la prosecuzione ed il completamento di tutte le iniziative già programmate per il superamento della situazione emergenziale di cui alla O.P.C.M. n°3734/2009, non contrasta con l'annullamento degli atti che discende dalla carenza di VIA e la conseguente necessità di riavviare la procedura espropriativa, tenendo conto che la detta emergenza è comunque cessata, sicché la procedura da utilizzare non può che essere quella ordinaria e gli atti caducati non possono che essere quelli che sono stati adottati pur in mancanza della VIA che avrebbe dovuto essere posta in essere a monte degli atti in questione.

12.4. Anche l'ultimo motivo non può che essere ritenuto infondato, dal momento che la procedura espropriativa effettuata a seguito dell'approvazione del progetto definitivo avvenuta con disposizione del Soggetto Attuatore n. 51 del 6 luglio 2012 resta viziata dal travolgimento della Disposizione n. 51 del 6 luglio 2012 e va eventualmente riattivata seguendo il regime ordinario, non spettando all'odierno giudicante l'individuazione della base normativa che l'amministrazione dovrà osservare al momento in cui riattivare nel caso la procedura espropriativa, giacché per ovvie ragioni non è dato sapere quale potrà questa essere in futuro.

13. Dal rigetto dell'appello principale deriva il venir meno dell'interesse dell'appello incidentale, ogni altra questione resta assorbita. Nella particolare complessità e novità delle questioni in fatto e in diritto trattate si ravvisano eccezionali motivi per compensare le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti:

- respinge l'appello principale;
- dichiara improcedibile l'appello incidentale;
- compensa le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Fabio Taormina, Presidente FF

Oberdan Forlenza, Consigliere

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere, Estensore

Leonardo Spagnoletti, Consigliere

Daniela Di Carlo, Consigliere

L'ESTENSORE
Luigi Massimiliano Tarantino

IL PRESIDENTE
Fabio Taormina

IL SEGRETARIO

PROF. ING. PAOLO SAMMARCO, PH.D.

Professore Associato Confermato di Idraulica,

Coordinatore del Corso di Laurea in Ingegneria Civile ed Ambientale,

presso l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ingegneria Ambientale.

Roma, 19 febbraio 2019

Oggetto: Ripristino dell'efficienza del fosso di Pratolungo. Analisi degli studi idraulici ed idrologici allegati al progetto: *Lavori di ripristino dell'efficienza del fosso di Pratolungo compresa la manutenzione straordinaria dell'alveo e la costruzione di opportune opere di accumulo e laminazione delle piene*. Proponente: Regione Lazio - Direzione regionale lavori pubblici, stazione unica appalti, risorse idriche e difesa del suolo. Parere tecnico nell'ambito della Valutazione Impatto Ambientale n.4373

Il sottoscritto prof. ing. Paolo Sammarco su richiesta della Pratolungo Immobiliare s.r.l. ha esaminato il progetto in oggetto, consultando la documentazione pubblicata sul sito

<http://www.va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/6943/9804>

dove sono pubblicati gli elaborati relativi a: *Lavori di ripristino dell'efficienza del fosso di Pratolungo compresa la manutenzione straordinaria dell'alveo e la costruzione di opportune opere di accumulo e laminazione delle piene*. L'attenzione è stata rivolta agli aspetti idrologici ed idraulici.

Si segnalano notevoli incertezze sull'individuazione delle forzanti idrologiche di progetto in ordine alla base dati utilizzata e ad alcune metodologie utilizzate.

La valutazione del regime degli afflussi pluviometrici, dei conseguenti deflussi di piena alla base del dimensionamento idraulico, strutturale e geotecnico dell'opera, sebbene si basi su tre metodologie ampiamente consolidate in ambito idrologico (Metodo dell'Autorità di bacino del Fiume Tevere, metodo cinematico o Formula Razionale, SCS Runoff Curve Number Method del Soil Conservation Service del governo degli SUA), non mostra la necessaria robustezza richiesta dall'importanza delle opere in progetto, sia dal punto di vista della qualità e quantità dei dati a disposizione ed oggetto di elaborazione, sia per la tipologia di analisi e modellazione idrologica utilizzata.

Lo studio idrologico alla base della progettazione recepisce, di fatto, lo studio del Prof. Remedea del 2004, aggiornandolo in base allo studio geologico di dettaglio del Dott. P. Bersani, condotto in occasione della redazione del progetto definitivo del 2009. Nello studio la scelta delle forzanti idrologiche ed idrauliche viene operata su base conservativa utilizzando per il dimensionamento il valore di portata fra quelli forniti dai tre metodi che risulta maggiore (nella fattispecie la scelta ricade sui valori aggiornati basati sul Metodo dell'Autorità di bacino del Fiume Tevere).

Per quanto metodologicamente corretta sia l'applicazione dei metodi presentati, lo studio è comunque soggetto ad una forte incertezza nella stima delle portate di riferimento calcolate con i diversi metodi, sottesa ai seguenti fattori di base:

- i dati idrologici relativi agli afflussi misurati sono basati su serie storiche aggiornate al 1996 (Autorità di Bacino del Fiume Tevere - Regionalizzazione delle piogge con durata da 1 a 5 giorni e da 1 a 24 ore - Quaderno Idrologico del Fiume Tevere - Anno I, n. 2, 1996); a fronte della tendenza all'incremento in frequenza degli eventi estremi dell'ultimo ventennio già evidenziata in ambiti pluviometrici ed idrogeomorfologici molto simili a quelli in esame, le serie storiche, a parere dello scrivente, necessitano di un doveroso aggiornamento per la rielaborazione statistica del set di dati osservati al fine di valutare correttamente i rischi residui;
- i dati di utilizzo dei suoli e destinazione d'uso sono aggiornati al 2008, a fronte di un contesto di sviluppo antropico delle aree drenate dai corsi d'acqua fortemente dinamico ed in continua evoluzione, necessitando sicuramente una rivisitazione dei valori dei parametri usati nelle modellazioni idrologiche che si basano sulla natura e sull'utilizzo dei suoli;
- già lo studio del prof. Remedina del 2004, utilizza i diversi metodi sopra delineati che si rendono necessari per un caso, come quello del fosso di Pratolungo appunto, di corso d'acqua che non sia strumentato; il progetto definitivo del 2009 recita "*Infatti lungo l'asta del fosso di Pratolungo non sono mai state realizzate stazioni di misura della portata e solo in anni recenti (2005) è stato installato, all'altezza del GRA, un teleidrometro gestito dall'Ufficio Idrografico della Regione Lazio per il controllo in tempo reale dei fenomeni di piena a deflusso*"; mentre è comprensibile che il progetto definitivo del 2009 non ne tenga conto, appare quanto mai inspiegabile che il progetto esecutivo del 2015 non abbia fatto uso di tali dati per le necessarie verifiche dei valori di portata.
- negli anni recenti, anche in seguito a quanto disposto dalla normativa nazionale che recepisce la Direttiva Alluvioni (Direttiva 2007/60/CE «Relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvione», Decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 «Attuazione della direttiva 2007/60/CE», Legge 17/04/2010), le Autorità di Bacino e adesso di Distretto italiane hanno rivisto e stanno rivedendo i valori delle portate caratterizzate da elevati tempi di ritorno, fornendo in molti casi una revisione in aumento rispetto ai valori precedentemente determinati.

Sorprende, per quanto sopra illustrato, che il Progetto Esecutivo in fase di VIA riproponga senza alcuna delle necessarie elaborazioni ed approfondimenti le stesse identiche relazioni idrologiche ed idrauliche del Progetto Definitivo del 2009.

A fronte della necessaria valutazione dei rischi residui della zona oggetto dell'intervento e della notevole entità dei beni esposti nelle aree immediatamente a valle dello sbarramento in oggetto (popolazione residente, infrastrutture, beni ambientali, storico monumentali, insediamenti produttivi, ecc.), e della loro estrema vulnerabilità ad un ipotetico scenario di rottura del corpo arginale in progetto, appare ad oggi (febbraio 2019) assolutamente necessario e "conditio sine qua non" il ricalcolo dei valori delle portate di progetto dell'opera.

Già il primo parere della D.G. Dighe ed Infrastrutture Idrauliche del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ("DGDighe" nel prosieguo) con lettera Prot. N. 942 del 31 gennaio 2011 richiedeva di:

1. *redigere, almeno in bozza, il "Piano di Laminazione" previsto dalla Direttiva P.C.M. del 27/2/04 (...) che costituisca un documento di progetto esecutivo (..);*
2. *redigere ed allegare al progetto esecutivo gli studi previsti dalle Circolari LL.PP: 1125/1986 e 352/1987 (onde di piena artificiali conseguenti ad apertura completa ed istantanea degli organi di scarico manovrabili ed ad ipotetico collasso dello sbarramento), da predisporre secondo le "Raccomandazioni" allegate alla Circolare P.C.M./DSTN/2/22806/1995;*
3. *predisporre il "Progetto di gestione dell'invaso", da redigersi ai sensi delle vigenti norme ambientali (art. 114 D.Lgs. 152/06), finalizzato alle operazioni di verifica e mantenimento nel tempo del volume di laminazione, nonché di verifica e manutenzione dell'officiosità degli imbocchi dello scarico presidiato da paratoie.*

Trascorsi numerosi anni da allora sorprende che la Relazione Generale del Progetto Esecutivo (8 luglio 2015. Ottemperanza prescrizioni. Consegna definitiva.) facente parte della documentazione in esame dalla Commissione VIA, reciti alla pagina 60 di 67 con riferimento ai su indicati punti 1, 2 e 3 quanto segue:

Prescrizione (sintetica)	Attività eseguite	Soluzioni progettuali conseguenti
14. Piano di laminazione		In corso di redazione da parte dell'Ente Gestore
15. Onde di piena artificiali	In corso di esecuzione	
16. Piano di gestione dell'invaso		In corso di redazione da parte dell'Ente Gestore

Di tali fondamentali e imprescindibili documenti (in particolare il c.d. 15 *Onde di piena artificiali*) non si è trovata traccia nella documentazione esaminata di cui all'oggetto.
Sono possibili due ipotesi.

1. La documentazione è stata prodotta ma non resa disponibile per l'esame della VIA. Ciò appare grave perché, in particolare per il documento 15. *Onde di piena artificiali*, il potenziale impatto in termini ambientali nell'accezione più ampia del termine (che arriva fino all'ipotesi di "perdite di vite umane" nella fattispecie) non è valutabile. Ciò inficia gravemente e vanifica completamente il processo valutativo di impatto in essere.
2. Gli studi non sono ancora stati terminati. Ancora più grave, poiché implica che l'avvio del processo di VIA non fosse nemmeno possibile.

L'importanza dello studio 15 assume una valenza non solo di ottemperanza a prescrizioni di Enti di Governo, ma di sostanziale e oggettiva valutazione di una struttura (la diga appunto) la cui collocazione a monte di un ambiente fortemente antropizzato e molto vulnerabile si unisce alla certezza che:

- onde di piena artificiali conseguenti *ad apertura completa ed istantanea degli organi di scarico manovrabili ed ad ipotetico collasso* dello sbarramento non saranno mai contenute nell'alveo ordinario del fosso (nel tratto fra la diga proposta e la confluenza con il fiume Aniene);
- che tali fronti d'onda avranno velocità di propagazione stimabili in via cautelativa attorno a $14 \text{ m/s} = 50 \text{ Km/h}$, quindi senza alcuna possibilità di allerta ed evacuazione delle aree antropizzate a valle.

Se si unisce tale certezza all'alea sopra manifestata sull'effettivo valore delle forzanti idrologiche ed idrauliche usate per il dimensionamento dell'opera, si comprende che il rischio in caso di "default" sia quello di "perdita di vite umane".

Si rimanda tale parere quindi alla Commissione di Valutazione sottolineando che l'esecuzione di tali imprescindibili studi non può più essere, a parere tecnico dello scrivente, una prescrizione e/o integrazione, ma un requisito basilare e fondante per una concreta analisi della funzionalità e del rischio ambientale associato a tale struttura, da commisurare peraltro ai benefici attesi anche in comparazione ad altre possibili soluzioni del problema del rischio idraulico dell'area da difendere.

F.to Paolo Sammarco

SAMMARCO
PAOLO
21.02.2019
16:44:32
UTC




OPERE DI ACCUMULO E LAMINAZIONE DELLE PIENE DEL FOSSO DI PRATOLUNGO

Parere tecnico sulla funzione e sul futuro comportamento dell'opera di sbarramento prevista poco a monte del raccordo anulare di Roma

Il presente parere di massima tratta la valutazione dei fenomeni di invaso ed allagamento che la realizzazione dei *"Lavori di ripristino del fosso di Pratolungo compresa la m.s. dell'alveo e la costituzione di opportune opere di accumulo e laminazione delle piene – Il lotto"* (indicati nel prosieguo come *"Intervento"*), in corso di attuazione dalla Regione Lazio, comporta sulle aree di proprietà della Pratolungo Immobiliare s.r.l.

La funzionalità idraulica e l'utilità dell'intervento consistono in sintesi nella salvaguardia delle aree che si estendono fra il fiume Aniene e il G.R.A. attorno al fosso di Pratolungo fino alla confluenza con l'Aniene. Tali aree nelle attuali condizioni sono classificate a rischio R4 (secondo il P.A.I.), così come indicato nella figura 1 seguente, che ritrae le aree di esondazione (Fascia A – verde) e la quota parte di esse a rischio (R4 – rosso). La stessa figura 1 rappresenta anche le aree di proprietà Pratolungo Immobiliare (contorno rappresentato con linea rossa tratteggiata). L'esame della figura 1 mostra che nella configurazione attuale le aree di proprietà della Pratolungo Immobiliare sono contemplate in minima parte come inondabili dal P.A.I. Più esattamente in occasione delle piene con tempo di ritorno pari a 100 anni, risulta inondata un'area pari a 16,59 Ha.

La messa in sicurezza e salvaguardia è ottenuta con un nuovo invaso, realizzato per mezzo di una nuova diga di ritenuta (diga di terra con corpo centrale di calcestruzzo), realizzato su nuove aree ad uso agricolo a monte delle aree di esondazione illustrate in figura 1. L'Intervento consiste in essenza nell'applicazione del principio di conservazione della massa: i volumi di deflusso delle piene del Fosso di Pratolungo sono trattieneuti a monte, allagando nuove aree prima scevre da fenomeni esondativi (in larga parte di proprietà della Pratolungo Immobiliare), e rilasciati in modo controllato e in tempi molto maggiori di quelli idrologici naturali, in modo da salvaguardare le aree antropizzate a valle e rimuovere così il rischio idraulico R4.







Figura 1 - Estratto del P.A.I. delle aree in oggetto.
 Situazione ante operam.
 Si osservano in verde le aree di
 esondazione per portate con tempo di
 ritorno centennale (fascia A in verde) e
 la quota parte di tali aree a rischio R4
 (in rosso). Il contorno delle aree di
 proprietà dell' immobiliare Pratomungo è
 indicato con una linea rossa tratteggiata.

LEGENDA

-  LIMITI DELLA PROPRIETA' PRATOMUNGO IMMOBILIARE
-  FOSSO DI PRATOMUNGO O MARCO SALONE
-  P.A.I. RISCHIO R4
-  P.A.I. FASCE "A"

Dunque l'intervento è deputato al cambiamento delle condizioni attuali di esondazione delle aree. Il nuovo scenario post operam prevede quindi l'allagamento regolare e cadenzato anche delle aree di proprietà della Pratolungo Immobiliare, così come mostrato in figura 2, in accordo agli elaborati di progetto della Regione Lazio. Si osserva che la nuova fascia A, in base al progetto, coincide con il serbatoio di laminazione che ha ora una estensione planimetrica complessiva di 104,96 Ha (area inondata in occasione della laminazione della piena con tempo di ritorno pari a 100 anni) e ricomprende appunto una nuova porzione di terreni di proprietà della Pratolungo immobiliare per una estensione di 65,21 Ha. Sempre la figura 2 mostra anche la quota di massimo invaso assoluto che ricomprende un'area inondata in condizioni di piena millenaria pari a 140,42 Ha di cui 69,22 Ha di proprietà della Pratolungo immobiliare.

L'opera di laminazione facente parte dell'Intervento è classificata come diga di ritenuta adibita alla laminazione delle piene. Tale opera è stata oggetto di esame ed approvazione della Direzione Generale per le Dighe e le Infrastrutture Idriche ed Elettriche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (già "Servizio Dighe") che la ha classificata, ai sensi dell'Istruttoria del gennaio 2011, come "diga in materiali sciolti (tipo B.b ai sensi del D.M. LL.PP. 24/3/1982 n. 44) con sfioratore centrale a gravità ordinaria in conglomerato cementizio (tipo A.a1 ai sensi del D.M. LL.PP. 24/3/1982 n. 44) e permette la creazione di un serbatoio di laminazione avente volume di invaso pari a circa 2,4 Mm³ e quota massima di regolazione di 28,50 m s.l.m.". E' consolidata giurisprudenza amministrativa e necessità tecnica che l'intero volume di invaso e le relative fasce di rispetto associate ai livelli di massimo invaso di una diga siano parte integrante dell'opera. La diga in oggetto non fa alcuna eccezione da questo punto di vista. Dunque il volume di invaso e quindi le aree della Pratolungo Immobiliare sono parte integrante e funzionale del progetto, in armonia con la disciplina secolare delle Costruzioni Idrauliche.

Nel succitato documento istruttorio della D.G. per le Dighe e di approvazione dell'opera viene posta particolare enfasi, dedicandogli un intero paragrafo, alla Utilizzazione del serbatoio: "secondo progetto il serbatoio e lo sbarramento hanno la dichiarata funzione di laminare gli eventi di piena fino a quelli con tempo di ritorno di cento anni, con rilascio di una portata non superiore a 10 m³/s, portata giudicata compatibile con le condizioni di deflusso a valle. Al riguardo si condividono le osservazioni dello stesso Servizio idrografico regionale, evidenziando che il realtà è presumibile che l'opera sia in grado di laminare nei termini indicati (rilascio di portate non superiori a 10m³/s) solo eventi caratterizzati da un tempo di ritorno inferiore."





Figura 2 - Situazione di progetto - posti operam.
 Si osservano in verde le aree di esondazione per portate con tempo di ritorno centennale (in verde quota massima di regolazione) assieme alle aree di proprietà dell' immobiliare PratoLungo (stesso contorno a linea rossa tratteggiata).



LEGENDA

- QUOTA +28,50 m s.l.m. (Quota di massimo livello estatico)
- QUOTA +28,70 m s.l.m. (Quota massima di regolazione)
- ▨ LUAMI DELLA PROPRIETA' PRATOLUNGO MANOGLIARE
- - - FOSSE DI PRATOLUNGO O LARGO SIMONE

Dunque lo scopo centrale e focale del progetto è di invasare a monte dello sbarramento una significativa parte dei volumi associati ad eventi di piena con portate eccedenti i $10\text{m}^3/\text{s}$, funzione comunemente denominata di "laminazione delle piene". Per definizione progettuale e funzionale dunque tutti gli idrogrammi di piena con portate maggiori di $10\text{m}^3/\text{s}$ saranno laminati tramite invaso del serbatoio, cioè allagamento dei terreni a monte incluso i terreni della Prato Lungo immobiliare (vedi ancora figura 2).

La "Relazione Idrologica ed Idraulica Generale" del Progetto Definitivo dell'Intervento ha utilizzato diversi metodi per il calcolo della portata di piena (A.B. Tevere, Formula Razionale, Curve Number SCS) relativi a tempi di ritorno pari a 100, 200, 500 e 1000 anni, senza però occuparsi delle piene corrispondenti ai minori valori del tempo di ritorno, che hanno invece notevole importanza ai fini della frequenza di inondazione dei terreni a monte della diga. Pertanto in modo semplificato ma perfezionabile, si sono estrapolate le curve di progetto fino al valore del tempo di ritorno pari a 5 anni. I risultati sono riportati nella figura 3, dalla quale si evince che, anche prendendo a riferimento i valori medi forniti dai tre metodi, tutte le piene con tempo di ritorno maggiore di un anno, hanno una portata di picco superiore a $10\text{m}^3/\text{s}$.




Figura 3 – valutazione delle portate al colmo di piena per tempi di ritorno inferiori a 100 anni

I valori estrapolati dai valori medi dei tre diversi metodi dei valori al colmo dell'idrogramma di piena per tempi di ritorno inferiori a 100 anni sono riportati nel quadro seguente.

Tempo di Ritorno	Portata di Picco (m ³ /s)
5	25
10	54
20	83
50	122

L'analisi della probabilità di accadimento degli idrogrammi di piena con portate superiori a 10 m³/s che ne consegue mette in evidenza che è prevedibile che il nuovo serbatoio di progetto sia invasato ogni anno e per intervalli temporali significativi. Peraltro bassi valori del tempo di ritorno implicano una elevata probabilità che più eventi con portate superiori a 10 m³/s si manifestino anche in sequenza in uno stesso anno, con una non escludibile combinazione non lineare degli effetti (saturazione del suolo, presenza di volumi ancora invasati, ...) che amplifica ulteriormente il perdurare delle condizioni di invaso dei volumi di laminazione.

Va in ultimo osservato che anche la quota parte minore di aree della Pratolungo Immobiliare che ante operam ricadono in fascia A (area attorno al "ponte romano") sono caratterizzate da un aggravarsi della condizione di inondabilità: mentre prima infatti erano allagate con la piena con tempo di ritorno pari a 100 anni, nella situazione post-operam sono oggetto di allagamento con frequenza annuale.

A margine del presente parere si rileva che, a seguito di sopralluogo effettuato dagli scriventi in data 9 gennaio 2013, una significativa parte di fosso che si estende a monte e a valle della prevista nuova opera di sbarramento è stata oggetto di recente sistemazione spondale con interventi di ingegneria naturalistica. Infine non si può non rilevare che, in base a quanto osservato nel corso del suddetto sopralluogo, il tratto di fosso a valle della prevista nuova opera di sbarramento che attraversa l'area urbanizzata fino all'impianto idrovoro presso la confluenza con l'Aniene (leggi l'area a rischio R4 secondo PAI) verte in un grave stato di assenza di manutenzione ordinaria.

Prof. Ing. Alberto Nelli



Prof. Ing. Paolo Sammarco

